

ANNA LAGONEGRO
CLAUDIO ROMANO



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

***“Le competenze del geologo
in materia di indagini
geologiche e geotecniche
e loro remunerazione
in Italia ed Europa”***

C o n s i d e r a z i o n i
**sulla pubblicazione del Centro Studi
del Consiglio Nazionale Ingegneri**

Il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha pubblicato, nel febbraio del 2006, uno studio sulle *“competenze in materia di indagini geologiche e geotecniche e loro remunerazione in Italia ed Europa”*. Tale pubblicazione si fonda sulla premessa di *“un’attuale mancanza di uniformità di indirizzo in ordine all’attribuzione delle competenze in materia di redazione della relazione geotecnica ed alla determinazione del compenso per la redazione della relazione geologica”* ed ha l’obiettivo dichiarato di *“offrire un’interpretazione sistematica e coerente delle norme rilevanti in materia di indagini geologiche e geotecniche”*.

A tali premesse fa, però, seguito un elaborato permeato prevalentemente da spirito di parte, non esente da forzature interpretative, inesattezze e diverse omissioni mediante cui si tende ad attribuire la competenza in materia di relazione geotecnica ai soli ingegneri e, financo, a considerare erronei i criteri di remunerazione dell’attività del geologo stabiliti dalla tariffa professionale – risalente al 1971 – approvata con decreto ministeriale.

Si impone, dunque, per il Consiglio Nazionale dei Geologi la stesura di un documento volto a riportare la materia nell’ambito di una rigorosa e legittima interpretazione della legge e di un corretto esame delle pronunce, tanto di carattere consultivo che giurisdizionale, susseguitesi in materia negli anni.

Lo Studio del Consiglio Nazionale degli Ingegneri si suddivide in sei capitoli:

Premessa

- 1. L’attività di progettazione ed indagini geologiche e geotecniche.**
- 2. Il ruolo dell’ingegnere e quello del geologo.**
- 3. La competenza in materia di relazione geotecnica nell’interpretazione della giurisprudenza.**
- 4. Cenni sulla tariffa professionale dei geologi.**
- 5. Gli onorari spettanti per la redazione della relazione geologica secondo la normativa vigente.**
- 6. La regolamentazione della professione di geologo in alcuni Paesi europei.**
 - 6.1. Irlanda.**
 - 6.2. Spagna.**

Quanto alla *Premessa*

Già dalla premessa il geologo viene “relegato”, nell’ambito dell’attività di progettazione a “*compiti di supporto nei confronti del progettista*”. Il Centro Studi del C.N.I. giunge, sin dalle prime pagine, alla conclusione – priva però di supporto giuridico – che “*è da escludersi un coinvolgimento del geologo nell’ambito della progettazione oltre i limiti dello svolgimento di funzioni di natura accessoria*”. Tale iniziale assunto risulta illegittimo ed infondato innanzitutto proprio con riguardo alla normativa sulla progettazione nei lavori pubblici. Infatti l’art. 50 del D.P.R. 554/1999 distingue, proprio nell’ambito dell’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, le prestazioni professionali speciali dalle prestazioni accessorie. La citata norma, al comma 3, recita: “*ai fini del presente titolo si intendono per: a) prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste dalle vigenti tariffe professionali non ricomprese in quelle considerate normali; b) prestazioni accessorie: le prestazioni professionali non previste dalle vigenti tariffe*”. Ne deriva che la prestazione del geologo costituisce “prestazione professionale normale” essendo prevista come tale dalla vigente tariffa professionale e non può essere ricondotta né al concetto giuridico di prestazione professionale speciale, né, tanto meno, accessoria. Laddove, viceversa, con la locuzione “*funzioni di natura accessoria*” gli ingegneri non avessero voluto qualificare giuridicamente la prestazione del geologo, ma definirla solo nei suoi ambiti concreti per “confinarla” quale mero ausilio del progettista, che resta “*responsabile unico di tutte le attività afferenti alla fase progettuale*”, l’assunto deve considerarsi comunque errato e riduttivo, nonché privo di supporto motivato. Al riguardo occorre esaminare l’attività del geologo nell’ambito della progettazione, la sua natura, nonché la componente di assunzione di rischio connessa con tale attività, che, peraltro, comporta la conseguente necessità della garanzia assicurativa.

Quanto alla natura della prestazione geologica, si osserva.

Al fine di poter qualificare l’attività del geologo si ritiene necessario procedere ad un esame sia della normativa regolamentare sui lavori pubblici (D.P.R. 554/1999), in relazione alle distinte fasi di progettazione, che delle altre fonti normative in materia e dei relativi indirizzi interpretativi.

Il progetto, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento sui LL.PP., è articolato su tre livelli progressivi: preliminare, definitivo ed esecutivo, livelli che, pur avendo un diverso contenuto, interagiscono sviluppandosi senza soluzione di continuità.

Relativamente al **progetto preliminare** – nel quale vengono ad essere delineati i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione – l’art. 18, comma 1, lettera “d” del Regolamento, prevede, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, tra gli elaborati di cui si lo stesso si compone le “*indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari*”. Nel

richiamato articolo, al comma 2, lettera “a”, si precisa che, qualora il progetto debba essere posto a base di un appalto concorso o di una concessione di lavori pubblici, vengano effettuate *“sulle aree interessate dall’intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, geotecniche, idrogeologiche, idrauliche e sismiche e sono redatti le relative relazioni e grafici”*. Nella stessa relazione illustrativa del progetto preliminare di cui all’art. 19 del Regolamento, si rileva, alla lettera “c”, che *“l’esposizione della fattibilità dell’intervento deve essere documentata attraverso lo studio della prefattibilità ambientale, dell’esito delle indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche, idrauliche e sismiche di prima approssimazione, relative alle aree interessate”*. Risulta evidente che nel progetto preliminare l’attività di indagine del geologo fa espressamente parte dei vari elaborati di cui il progetto si compone (*relazione illustrativa; relazione tecnica; studio di prefattibilità ambientale; indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari; planimetria generale e schemi grafici; prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; calcolo sommario della spesa*).

Da quanto sopra può dedursi che la relazione geologica nella fase preliminare della progettazione pubblica è compresa tra gli elaborati da acquisire, dovendosi ritenere che lo studio dell’esito delle indagini geologiche che documentano la fattibilità dell’intervento sia costituito da una relazione geologica relativa ad un progetto di massima.

Del resto già il decreto 11.03.1988, al punto “B.5”, aveva espressamente previsto che *“i risultati delle indagini (ndr. geologiche e geotecniche) devono essere oggetto di apposite relazioni, parte integrante del progetto”*. La giurisprudenza, conformemente, ha considerato la **relazione geologica** come *“parte integrante degli atti progettuali”* (Consiglio di Stato, Sez. V, 4.05.1995, n. 701- pag. 19). Nei diversi pareri che negli anni si sono susseguiti in materia di competenza a redigere la relazione geologica e la relazione geotecnica, tali elaborati sono sempre stati definiti, sia dal Consiglio di Stato, che dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, come *“elaborati progettuali”*.

Nella **progettazione definitiva**, elaborata sulla base del progetto preliminare, la relazione geologica, e di conseguenza tutta l’attività professionale ad essa connessa, è nuovamente “compresa” negli elaborati progettuali (art. 25 del Regolamento, lettera “b”). A ciò aggiungasi che l’attività del geologo è contemplata anche nella relazione descrittiva del progetto definitivo. Quest’ultima deve fornire chiarimenti tesi a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell’intervento, il rispetto del livello qualitativo, dei costi e dei benefici e *“riferire in merito a tutti gli aspetti riguardanti la geologia”* (art. 26 del Regolamento, comma 1 e 2 lettere “b”). Anche in questa ulteriore fase progettuale l’attività del geologo, e gli elaborati di sua competenza, risultano essere, dunque, inequivocabilmente parte integrante del progetto.

Il legislatore all'art. 27, titolato *“Relazione geologica, geotecnica, idrogeologica e idraulica del progetto definitivo”*, ha definito i contenuti della relazione geologica prevedendo espressamente che tale elaborato illustri *“...il livello di pericolosità geologica e il comportamento (ndr. del sito) in assenza ed in presenza di opere”*. Tale ultima precisa indicazione di progettualità sta a dimostrare che la prestazione del geologo che redige la relazione geologica inerenti il progetto, non è astratta, ma è finalizzata e conformata a quella specifica opera che deve realizzarsi in sito, così come la “specifica opera” deve conformarsi ai rilievi progettuali del geologo. **Ovvero il “progetto ingegneristico” dovrà assumere le conformazioni che la “progettualità del geologo”, modulata in rapporto tecnico specifico con l’opera da realizzare, gli impone.**

Il **progetto esecutivo**, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento costituisce *“l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare”*. Esso si compone *“di una relazione generale; di **relazioni specialistiche**; di elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale; dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; di piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti; di piani di sicurezza e di coordinamento; del computo metrico estimativo definitivo e del quadro economico; del cronoprogramma; dell’elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; del quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro e dello schema di contratto e capitolato speciale di appalto”*. Le relazioni specialistiche sono espressamente individuate all'art. 37 ove, **prima tra tutte**, viene indicata **la relazione geologica**. Il medesimo articolo stabilisce che tali relazioni *“illustrano puntualmente, sulla base del progetto definitivo, le soluzioni adottate”*. Al successivo comma 3 si aggiunge che le stesse *“contengono l’illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva”*. Infine l'art. 47 del Regolamento impone, per la validazione del progetto, la verifica dell’esistenza delle indagini geologiche.

Ad ulteriore sostegno della tesi che riconduce l’attività in questione nell’ambito della c.d. attività di progettazione sta anche la previsione di cui al **comma “2” dell’art. 188 dello stesso Regolamento**. Il geologo è chiamato a collaudare le opere ove la tipologia e la categoria delle stesse richiedano la specifica professionalità geologica. Orbene è nozione comune che il collaudo consista anche nella verifica della conformità tra quanto realizzato rispetto a quanto progettato. Ne consegue che l’aver inserito il geologo tra le professionalità abilitate ad effettuare il collaudo, per gli aspetti di sua competenza, comporta un ulteriore riconoscimento della valenza progettuale dell’attività da questi svolta. Del resto l’attività di collaudo è prevista anche dalla tariffa professionale di cui al D.M. 18.11.1971, nonché da diverse norme regionali (ad. esempio: L.R. Toscana del 7.01.1994, n. 1; L.R. Campania del 31.10.1978, n. 51; L.R. Basilicata dell’8.02.1977, n. 10; L.R. Molise del 14.07.1979, n. 19; L.R. Puglia dell’11.05.2001, n. 13).

Occorre, quindi, esaminare la **legge professionale 3.02.1963, n. 112**, recante **“Disposizioni per la tutela del titolo e della professione del geologo”**, ove, al punto “b” dell’art. 3, si elencano, tra le attività oggetto della professione, *“le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo e il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti, canali, aeroporti, cimiteri, porti, ferrovie, edifici”*. Tali attività possono attenersi ad una fase di studio volta alla descrizione e conoscenza del territorio ai fini, ad esempio, di fornire le indicazioni necessarie per i vari livelli di pianificazione, ma possono anche essere espletate ai fini della progettazione di una specifica opera individuando le scelte progettualmente compatibili con le caratteristiche geologiche in senso lato del terreno dove l’opera dovrà sorgere. **Nell’individuazione delle scelte progettualmente compatibili sta, appunto, il carattere progettuale dell’attività.**

Riferimenti all’attività di progettazione possono evincersi anche nel **Tariffario** ove, ad esempio, nell’art. 22 si indica l’attività di assistenza alla compilazione del progetto o ancora ove all’art. 26, punto “c”, nel definire lo studio per la compilazione della relazione relativa al progetto esecutivo, si include la *“programmazione degli eventuali interventi di sistemazione dell’area in esame o comunque relativi a problemi di natura geologica”*. Al successivo punto “d” si prevede *“la direzione ad alta sorveglianza sotto l’aspetto geologico dei lavori con visite periodiche al cantiere nel numero necessario ad esclusivo giudizio del geologo, emanando, in collaborazione con la direzione dei lavori, le disposizioni e gli ordini per l’attuazione della parte geologica dell’opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita”*.

Il **D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328** recante **“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”**, indica, all’art. 41 – coerentemente con la normativa di cui sopra – tra le altre, le competenze del geologo circa *“l’individuazione e la valutazione delle pericolosità ambientali”* (punto “b”); la *“progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso l’eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico-gestionali”* (punto “b”); la *“programmazione e la progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica”* (punto “c”); ed ancora *“la progettazione degli interventi geologi”* (punto “g”).

Dall’esame del **Regolamento sui LL.PP.**, che definisce le tre fasi di progettazione, nonché dall’esame della **legge professionale**, del **Tariffario** e delle ricognizioni contenute nel **D.P.R. 328/2001**, emerge, dunque, chiaramente come l’attività del geologo non rappresenti *“funzione di natura accessoria”*, bensì attività integrata nella progettazione e permeata dall’oggetto specifico della progettazione stessa. Ne deriva, quindi, che la prestazione geologica, integrata e compresa all’interno del progetto, costituisce attività definibile come progettuale, non potendosi limitare il concetto di attività progettuale al solo progetto tecnico-ingegneristico, ma dovendosi comprendere in esso anche i rilievi, le concrete prospettazioni e le soluzioni geologiche inerenti al progetto stesso.

Occorre ora esaminare la componente di rischio, stante le asserzioni contenute nella pubblicazione del Centro Studi degli Ingegneri secondo cui *“la responsabilità delle scelte progettuali ricade esclusivamente sul progettista, mentre l’apporto del geologo presenta un mero carattere accessorio”* (pag. 20). Nella pubblicazione si afferma anche che *“il progettista rimane il responsabile unico di tutte le attività afferenti alla fase progettuale, pur potendosi avvalere – secondo il proprio apprezzamento – delle prestazioni del geologo”*. Si rileva preliminarmente che la partecipazione del geologo all’attività progettuale è richiesta da leggi e regolamenti (DPR 1363/1959, Legge 1684/1962, Legge 112/1963, Legge 64/1974 e relative Norme Tecniche, D.M. 11.3.1988, Legge 109/1994, DPR 554/1999, D.M. 14 settembre 2005, ecc) e non è, pertanto, subordinato all’apprezzamento o alla discrezionalità del progettista. Si deve osservare in merito che, costituendo l’attività del geologo sopra descritta elemento essenziale e sistematico di tutte le fasi progettuali, ivi compresa l’esecutiva, essa non può essere esclusa dal **“rischio progettuale”**. **Inoltre il divieto di subappalto della relazione geologica di cui al comma 14-quinquies dell’art. 17 della c.d. legge “Merloni ter” comporta l’esonero della responsabilità del progettista** che, viceversa, *“resta impregiudicata”* per le attività oggetto di subappalto. Potrebbe accadere infatti che il progetto esecutivo risulti errato proprio a causa di errori contenuti nella relazione geologica o nella fase di indagine che precede la redazione della stessa. In tal caso il progettista scinderà la propria responsabilità avendo egli fatto affidamento sulle (errate) risultanze geologiche. Può dirsi che, nella fattispecie descritta, è il progetto nel suo insieme a risultare errato pur potendosi riferire la responsabilità esclusivamente al geologo che ha effettuato le indagini e redatto la relazione. Può concludersi, pertanto, nel senso che l’attività del geologo relativa alla prestazione geologica, oltre a costituire l’elemento essenziale sopra richiamato delle varie fasi progettuali, costituisce, altresì, elemento sistematicamente partecipe del rischio progettuale e come tale necessitante della copertura assicurativa.

A conferma di quanto sopra esposto è risultato applicabile all’attività del geologo, nell’ambito dei lavori pubblici, il disposto di cui all’art. 30, comma 5 della legge 109/1994 e s.m.i. (*“Garanzie e coperture assicurative”*), richiamato dall’art. 105 del D.P.R. n. 554/1999 (*“Polizza assicurativa del progettista”*). Tali disposizioni normative impongono ai progettisti incaricati della progettazione definitiva ed esecutiva di munirsi di una polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale assicurazione è quindi diretta a coprire la responsabilità del progettista esterno per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo. Ne consegue che, essendo l’attività del geologo compresa nell’attività di progettazione e facendo parte integrante tanto del progetto definitivo che di quello esecutivo, sussiste in capo ai professionisti geologi l’obbligo di stipulare la sopra richiamata polizza.

Al riguardo si è pronunciata anche l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici con parere n. 21188/01/SEGR datato 12 aprile 2001 della Segreteria Tecnica - II°

Dirigente Generale che, in risposta ad un quesito del Consiglio Nazionale dei Geologi circa la sussistenza o meno dell'obbligo per la categoria di munirsi della polizza di cui all'art. 30, comma 5, legge 109/1994, si è espressa come segue: *“In relazione al quesito di cui alla nota del 2.03.2001, si precisa che la polizza indicata in oggetto, da prestarsi con le modalità di cui all'articolo 105 del D.P.R. 554/1999, dovrà risultare comprensiva dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività del geologo, laddove la stessa sia compresa nell'attività oggetto dell'affidamento della progettazione”*.

Può concludersi, pertanto, nel senso che l'attività del geologo relativa alla prestazione geologica nell'ambito della progettazione di lavori pubblici, oltre a costituire momento essenziale ed obbligatorio, e non certo “accessorio”, delle varie fasi progettuali e, quindi, della progettazione nel suo complesso, condividendone l'impostazione e la realizzazione, costituisce, altresì, elemento sistematicamente partecipe del rischio progettuale e come tale necessitante della copertura assicurativa.

Stabilito dunque come la prestazione geologica in generale debba considerarsi attività professionale autonoma, insurrogabile ed indefettibile, si può procedere all'analisi delle altre asserzioni contenute nella premessa.

Nelle prime pagine della pubblicazione vengono sinteticamente richiamati alcuni pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (parere n. 268/1981 e parere n. 183/1989) secondo cui la competenza in materia di relazione geotecnica sarebbe attribuibile in via esclusiva agli ingegneri, pareri, però, poi superati – come si esporrà specificatamente nel prosieguo – da successivi pareri dello stesso Consiglio Superiore e del Consiglio di Stato. Inoltre, sempre sinteticamente, vengono richiamati:

1. un parere del Consiglio di Stato (parere n. 154/1994), stravolgendone il contenuto e riportando tra virgolette¹ asserzioni che, però, non risultano contenute nel parere il quale, viceversa, risulta ben più articolato di come vorrebbe far intendere in premessa la pubblicazione in esame;
2. la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 9.01.1996, n. 218, superata da parere espresso dall'Ufficio Legislativo dello stesso Ministero in data 24.07.2002 (parere n. 1849/500);
3. una sentenza del T.A.R. della Valle d'Aosta (sentenza n. 101/1992) annullata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 701/1995;
4. la sentenza del Consiglio di Stato, Quarta Sezione, n. 705 datata 30.04.1998, afferente, però, questione diversa dall'attribuzione di competenza in materia

(1) A pagina 14 può leggersi “spetta all'esclusiva competenza del geologo redigere le relazioni geologiche facenti parte degli atti progettuali secondo il D.M. 11 marzo 1988, mentre le relazioni geotecniche descritte nello stesso decreto rientrano nella competenza esclusiva dell'ingegnere salvo l'intervento del geologo allorché ciò sia reso necessario dalla complessità e dalla specializzazione delle elaborazioni”.

geotecnica. Gli ingegneri, infatti, interpretano la sentenza 705/1998 in modo fuorviante poiché il Consiglio di Stato, si è limitato ad escludere la legittimazione dei geologi ad impugnare in via giurisdizionale, l'approvazione, da parte di un Ordine Provinciale degli Ingegneri, di tariffa relativa alle opere in campo geotecnico. Pertanto, nel riformare la sentenza del T.A.R. di Bolzano che, di contro, aveva ritenuto sussistere, nella fattispecie, l'interesse ad agire dei geologi, si è espresso soltanto sulla carenza di detto interesse, senza però formulare alcuna valutazione di merito circa la competenza in materia di redazione di relazione geotecnica, non costituendo tale competenza oggetto del giudizio. In conclusione la sentenza n. 705/1998 del Consiglio di Stato – portata dal Centro Studi degli ingegneri ad erroneo sostegno della tesi dell'incompetenza del geologo a redigere la relazione geotecnica, allegando un preteso nuovo orientamento del Consiglio di Stato – nulla modifica rispetto all'ormai acquisito riconoscimento delle competenze del geologo in materia geotecnica, non potendosi estendere l'oggetto giurisdizionale del processo se non attraverso una strumentale ed infondata interpretazione.

Ancor più inconferente – per come riportato – risulta poi il richiamo al D.M. 14.09.2005, recante *“Norme tecniche per le costruzioni”* laddove dispone al capitolo 7.2.2. *“nel caso di costruzioni o di interventi di modesta rilevanza che ricadono in zone ben conosciute, la progettazione potrà essere basata sull'esperienza e sulle conoscenze disponibili ferma restando la piena responsabilità del progettista sulle ipotesi e sulle scelte progettuali”* (vedasi pag. 16 della pubblicazione). Infatti la disposizione – che viene citata dal Centro Studi del C.N.I. al fine di infirmare il dettato del D.P.R. 328/2001, laddove prevede la competenza del geologo in materia geotecnica – contempla viceversa soltanto l'esclusione dell'obbligo di acquisizione di aggiornata relazione geotecnica nella delineata ipotesi di costruzioni o interventi di modesta rilevanza che ricadano in zone ben conosciute.

Tali richiami – che verranno specificatamente esaminati nei capitoli successivi – sono effettuati nella pubblicazione degli ingegneri al fine di dimostrare che l'interpretazione, tanto in sede consultiva che giurisdizionale, dei dati normativi non consente l'attribuzione della competenza in materia geotecnica ai geologi. Al riguardo, come verrà dedotto in riferimento ai capitoli 1, 2 e 3, si deve sin d'ora considerare come i richiami effettuati dal Centro Studi degli Ingegneri siano parziali e spesso decontestualizzati e come non tengano conto di tutte le determinazioni sussistenti in materia.

In tale ambito nelle premesse si censura anche il contenuto del D.P.R. 328/2001, ove è contemplata la competenza geotecnica in capo ai geologi, non considerando, però, la natura regolamentare del citato D.P.R. 328/2001 e la conseguente funzione esclusivamente riepilogativa e sistematica delle competenze ivi elencate, competenze

già riconosciute ed attribuite dalla legge. Non sussiste, quindi, il denunciato effetto di ampliamento, così come ritenuto anche dal T.A.R. Lazio con la sentenza n. 1791 del 18.12.2002/11.03.2003, repulsiva di ricorso con cui gli ingegneri lamentavano, appunto, l'addotto ampliamento.

Del tutto privo di riscontro risulta anche l'asserzione secondo cui *“vi è profonda contraddizione tra l'attribuzione delle competenze in materia di geotecnica definita dal D.P.R. 328/2001 e i contenuti dei percorsi formativi che consentono l'accesso alla professione di geologo”*. Infatti non corrisponde al vero che tali percorsi formativi non *“prevedano l'insegnamento della geotecnica o lo prevedano solo tra le materie affini o integrative”*, giacché, come può evincersi dal rapporto del Censis del marzo 2003 avente ad oggetto *“l'innovazione dell'offerta formativa per il geologo: opportunità e problemi aperti. La risposta dell'Università ai decreti di riforma del corso di laurea”*, sussistono in tutti i corsi di laurea in scienze geologiche insegnamenti di geologia applicata e di geotecnica (geologia applicata alle grandi opere; geologia applicata alle opere di ingegneria civile; geologia applicata alle aree costiere; geologia applicata alle costruzioni ed alla stabilità dei versanti; geologia applicata all'ingegneria e alla pianificazione ambientale; geologia tecnica; caratterizzazione tecnica e meccanica delle rocce; caratterizzazione geologico-tecnica delle rocce; rilevamento geologico-tecnico; prove tecniche in sito e in laboratorio; geotecnica; geotecnica e geomeccanica; etc.). Tali insegnamenti formano il geologo all'analisi ed all'interpretazione delle problematiche geotecniche rendendolo in grado di fornire efficaci e corrette sintesi geologiche e geotecniche, utilizzando gli strumenti propri della geologia applicata e della geotecnica.

Inconferente risulta poi l'ulteriore richiamo al già citato D.M. 14.09.2005 laddove il provvedimento prevede, al capitolo 7.2.1., che il modello geologico *“deve essere sviluppato in modo da costituire utile elemento di riferimento per l'inquadramento, da parte del progettista, delle problematiche geotecniche a piccola e grande scala e del programma delle indagini”* (vedasi pag. 16 della pubblicazione del Centro Studi del C.N.I.). La disposizione non può infatti essere intesa come attribuzione di competenza esclusiva all'ingegnere in materia geotecnica per i seguenti motivi:

- il progettista può essere anche altro professionista tecnico (architetto, geometra, perito industriale, etc.);
- l'indicazione è finalizzata solo a definire i contenuti del modello geologico;
- un decreto ministeriale costituisce provvedimento di tipo amministrativo ed in quanto tale non può attribuire o sottrarre competenze professionali.

Sempre nella premessa, lo studio del Centro Studi del C.N.I. annuncia l'argomento che verrà trattato al capitolo 4 e che concerne i parametri tariffari previsti nel D.M. 18.11.1971 per espungere, anche in questo caso, talune considerazioni effet-

tuate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel parere n. 536 del 13.01.1999, relativo alla legittimità del calcolo degli onorari spettanti al geologo, dal loro contesto così da poter giungere alla conclusione che occorre un *“intervento razionalizzatore del legislatore volto a garantire maggiore coerenza tra i contenuti dei percorsi formativi, il sistema di calcolo degli onorari e le competenze specifiche delle varie figure professionali coinvolte nella progettazione di esecuzione di opere di edilizia, idrauliche, industriali”*. Tale auspicato intervento dovrebbe consistere, secondo le considerazioni svolte nella pubblicazione del Centro Studio del C.N.I., nell'attribuzione di competenza specifica in materia geotecnica ai soli ingegneri e, financo, nella rimodulazione della tariffa professionale dei geologi alla luce, però, di una incoerente, illegittima ed errata interpretazione tanto delle norme vigenti in materia che della giurisprudenza acquisita, nonché di una voluta dimenticanza della accresciuta diffusione della materia geotecnica, oggi oggetto di insegnamento in tutti i corsi di laurea in Scienze Geologiche.

Quanto al Capitolo 1: *“L’attività di progettazione e le indagini geologiche e geotecniche”*

Il capitolo si apre con una ricognizione della normativa in materia di progettazione (D.M. 29.05.1985; legge 2.02.1974, n. 64; D.M. 11.03.1988; legge 11.02.1994, n. 109; D.P.R. 21.12.1999, n. 554; D.P.R. 6.06.2001, n. 380) per giungere alla conclusione che, *“per ogni opera pubblica o privata da realizzarsi sul territorio l’elaborato progettuale deve recepire ed essere coerente con la caratterizzazione geologica e geotecnica del terreno e che la relazione geotecnica è richiesta per tutte le opere oggetto del D.M. 11.03.1988, mentre la relazione geologica è prescritta dalla norma soltanto per determinate opere”*. Si riconosce poi che, con l’approvazione della legge 415/1998 (c.d. “Merloni ter”), *“la relazione geologica è stata resa obbligatoria per tutte le opere pubbliche e, con l’evoluzione della normativa sismica, è stata altresì resa obbligatoria per tutti i progetti a partire dal 2005”*.

Già questa ricognizione iniziale presenta omissioni, nonché evidenti incoerenze con il dato normativo. Infatti, quanto alla relazione geologica si deve rilevare, come oltre all’obbligo di acquisizione alla progettazione relativa a tutte le opere pubbliche, essa debba obbligatoriamente acquisirsi anche nell’edilizia privata ed a prescindere dalla sismicità del sito o dall’esistenza di vincoli (D.M. 14.09.2005). Il D.M. 11.03.1988 prevedeva l’acquisizione obbligatoria della relazione geologica per la progettazione di tutte le opere da realizzarsi in zona sismica e in zona sottoposta a vincolo idrogeologico o paesaggistico, nonché per le seguenti opere: manufatti e materiali sciolti; gallerie e manufatti sotterranei; stabilità dei pendii naturali e dei fronti di scavo; drenaggi e filtri; discariche e colmate; emungimenti da falde idriche; consolidamento dei terreni; ancoraggi. Ebbene, con il D.M. 14.09.2005, il geologo è chiamato a ricostruire e a fornire, innanzitutto, il modello geologico, cioè quella ricostruzione analitica comprensiva di tutti i parametri geologici, che correla una o più azioni, connesse con le pericolosità geologiche presenti, quindi con i rischi, cioè con i loro effetti sull’opera; ricostruzione che si concretizza nella relazione geologica **ora obbligatoria per tutte le opere, indipendentemente dalle varie situazioni di vincolo territoriale o ambientale**. Componente del modello è, quindi, la ricostruzione della pericolosità geologica, in assenza ed in presenza di opere, così come già da tempo recita l’art. 27 del D.P.R. 554/1999.

Il geologo di conseguenza assume una responsabilità diretta nella progettazione: senza il modello geologico nessuna opera potrà essere realizzata. Tale principio consentirà di garantire il raggiungimento di elevati parametri di sicurezza, nonché il corretto inserimento dell’opera nel contesto ambientale e/o paesaggistico e di prevenire, o mitigare, le calamità geologiche che nel nostro Paese si sono verificate, e si verificano, frequentemente.

Il Centro Studi prosegue poi con una *“distinzione tra la materia geologica e quella geotecnica al fine di evidenziare la natura delle competenze professionali necessarie per l'effettuazione dei rispettivi studi e l'elaborazione delle relative relazioni”*.

In tale contesto si asserisce che *“la geologia rientra nell'ambito delle scienze fisico-matematiche e naturali e studia l'origine, la composizione e la formazione della crosta terrestre e degli eventi fisici ad essa collegati”*; mentre *“la geotecnica è tradizionalmente considerata una disciplina specifica dell'ingegneria avente ad oggetto lo studio della risposta meccanica dei terreni e delle rocce alle azioni di superficie provocate da qualsiasi tipo di opere edilizie, dalla gravità, dai sismi, dalle erosioni, etc., al fine di fornire la risposta quantitativa, in sede di progetto, costruzione, collaudo ed esercizio, ai problemi di stabilità del territorio e delle opere per gli aspetti dipendenti dall'interazione di queste con il terreno, definendo, in termini numerici, i relativi margini di sicurezza rispetto alle possibili condizioni di stato limite, ultimo e di servizio”*.

Tali definizioni risultano arbitrariamente dedotte dal Centro Studi degli Ingegneri dal parere del 13 aprile 1989 n. 183 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dal dettato del D.M. 11.03.1988.

Da un punto di vista strettamente scientifico le indagini geotecniche, ovvero le indagini volte a definire le caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni, implicano innanzitutto una analisi, sulla base di specifiche conoscenze geologiche delle caratteristiche reologiche del substrato interessato dal progetto, che sono strettamente connesse con la litologia dei corpi geologici e con gli stress tettonici subiti da questi ultimi; analisi che si esplica, quindi, attraverso *“mezzi di indagini”* che appartengono inequivocabilmente al bagaglio scientifico-tecnico-professionale del geologo ed il cui esperimento, ex lege 112/1963, non può che essere di esclusiva competenza del geologo. Ne consegue la competenza concorrente del geologo in materia di relazione geotecnica essendo tale professionista abilitato per legge ad esplorare, interpretare e ricostruire il modello delle strutture del sottosuolo (geologia strutturale), correlandolo anche dei parametri geotecnici, e di comporre altresì modelli previsionali dell'evoluzione geomorfologica dei singoli siti, al fine di garantire la sicurezza e la gestione in economia delle opere realizzande.

Neppure risulta corrispondente al dettato normativo quanto asserito alla pagina 32 della pubblicazione del Centro Studi del C.N.I., circa la previsione, nel D.M. 11.03.1988 di due elaborati costituenti la relazione geotecnica: una relazione geotecnica sulle indagini ed una relazione geotecnica sulle fondazioni. Infatti il citato D.M. 11.03.1988 contempla la relazione geotecnica sulle indagini prevedendo al punto B.5 che *“essa deve comprendere ed illustrare la localizzazione dell'area interessata, i criteri di programmazione ed i risultati delle indagini in sito ed in laboratorio e le tecniche adottate, nonché la scelta dei parametri geotecnici di progetto, riferiti alle caratteristiche della costruenda opera, ed il programma di eventuali ulteriori indagini, che si*

raccomandano per la successiva fase esecutiva". Viceversa la relazione sulle fondazioni – e non la relazione geotecnica sulle fondazioni – è prevista al punto C.6 del D.M. 11.3.1988 e comprende i “*criteri di progetto*” delle fondazioni (punto C.2) e costituisce elaborato del tutto distinto, anche per competenza, non essendo posta infatti in discussione che la relativa competenza sia degli ingegneri.

Quanto agli Eurocodici – viene, infatti, citato nella pubblicazione del Centro Studi del C.N.I., sempre a supporto della riconducibilità ai soli ingegneri della competenza in materia geotecnica, l'Eurocodice 7 – si deve rilevare in primis l'indubbia rilevanza degli stessi, atteso che forniscono le regole tecniche comuni nei vari settori e stabiliscono un sistema armonizzato di norme di progettazione in tutta l'Unione da affiancare prima, per sostituire poi, alle differenti regole in vigore nei vari Stati membri. Queste norme tendono, infatti, a ridurre gli ostacoli commerciali, migliorare la sicurezza dei cittadini europei e garantire migliori opportunità per la ricerca e l'innovazione.

Con l'**Eurocodice 7** è stata determinata una normativa relativa alla progettazione delle costruzioni e delle strutture di ingegneria civile, con particolare riguardo alle indagini geotecniche nella progettazione. Le caratteristiche e i procedimenti indicati per la geotecnica non comportano, né potrebbero comportare, però, attribuzioni di competenza ad una categoria professionale piuttosto che ad un'altra. L'Eurocodice 7 si limita a descrivere le procedure da adottare negli Stati membri per le indagini geotecniche nella progettazione senza fornire alcuna indicazione sulle professionalità competenti ad espletare dette procedure.

L'attribuzione della competenza a redigere e sottoscrivere la relazione geotecnica ha dato luogo ad un annoso contenzioso tra geologi ed ingegneri, con acquisizione, nel corso degli anni, anche di pareri, alcune volte contraddittori, dei massimi Organi consultivi. Il contenzioso ha trovato, allo stato, soluzione interpretativa – come si esporrà compiutamente nel prosieguo – con la **sentenza n. 701 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato del 4 maggio 1995**, peraltro confermata da successive pronunce.

Prima di giungere a detta pronuncia risolutiva i geologi sono passati attraverso un vero e proprio “calvario” di sentenze e pareri per veder infine riconosciuta **una competenza che scaturisce comunque dalla legge istitutiva della professione, confermata da altre norme, e coerente con il quadro tecnico-scientifico e culturale di riferimento**. Infatti la legge 3 febbraio 1963, n. 112, nell'individuare le competenze professionali del geologo, all'art. 3, lettera “b”, indica, quali attività professionali, “*le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo ed il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti, canali, aeroporti, cimiteri, ferrovie, edifici*”. Si deve anche richiamare l'art. 27 del D.P.R. 554/1999 che, al comma 1, richiede esplicitamente, tra l'altro, la definizione di

modello geologico-tecnico del sottosuolo, degli aspetti litotecnici e di comportamento del sottosuolo stesso in assenza ed in presenza di opere. Trattasi, come si vede, di attività che, avendo ad oggetto un complesso di rilevazioni, anche litotecniche e meccaniche, finalizzate alla realizzazione di opere di ingegneria civile, trovano il loro naturale e finale approdo, oltre che nella caratterizzazione e modellazione geologica del contesto fisico interessato direttamente e indirettamente dalle opere, anche nella relativa caratterizzazione e modellazione geotecnica. Tale competenza ha trovato poi puntuale riscontro già nel primo *“Tariffario per le prestazioni professionali dei geologi”*, approvato con Decreto Ministeriale 18.11.1971. Sono seguiti, allo stato, ben cinque altri decreti ministeriali autorizzativi del Tariffario – da ultimo quello del 30 luglio 1996, n. 519 – sempre comprensivi dei parametri compensativi relativi alle competenze geotecniche, per l’interpretazione dei relativi dati e per la stesura della relazione: compensi per prestazioni di assistenza geologica nella direzione dei lavori, nella collaudazione delle varie opere di ingegneria civile; nonché, nella parte VI all’art. 29, i compensi per *“l’esecuzione di prove geotecniche”*, in situ e in laboratorio.

Ulteriore conferma normativa della sussistenza della competenza del geologo in materia di relazione geotecnica è data dal D.P.R. 3.11.1981, n. 982 che, nel disciplinare l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di geologo, ha indicato tra le materie obbligatorie la *“geomorfologia applicata e la geologia delle costruzioni”*, costantemente oggetto di prove scritte presso le varie Commissioni nelle sessioni di esame. Coerentemente, oggi, il D.P.R. 328/2001 all’art. 42, nel disporre le prove da superare per l’esame di Stato per l’iscrizione all’albo dei geologi, prevede, per l’iscrizione nella sezione “A”, tra le materie per le prove scritte: la geologia applicata e la geotecnica; per l’iscrizione nella sezione “B”, tra le materie per le prove scritte: la geologia applicata.

Sempre in materia è seguito il D.P.R. 10.09.1991, n. 385 che attribuisce al geologo dipendente A.N.A.S. la redazione e conseguente sottoscrizione della relazione geotecnica. Tale provvedimento è stato emesso *“udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’Adunanza Generale del 30 maggio 1991”*, su proposta, tra gli altri, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei LL.PP.

Con circolare n. 349/STC del 16.12.1999 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (già Ministero dei Lavori Pubblici), emanata a seguito del D.P.R. 246/1993 attuativo della Direttiva n. 89/106/CE, al geologo è stata riconosciuta la funzione di Garante e Direttore di Laboratori Geotecnici.

Infine il citato D.P.R. 328/2001, nell’elencare tutte le competenze del geologo, indica espressamente la competenza a redigere la relazione geotecnica.

Quanto al Capitolo 2: *“Il ruolo dell’ingegnere e quello del geologo”*

Nel secondo capitolo, riepilogata la normativa che conferisce a ciascuna delle due categorie professionali le rispettive competenze, il Centro Studi degli Ingegneri inopinatamente “contesta” finanche il **D.Lgs. 19.11.1999, n. 528**, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14.08.1996, n. 494, recante attuazione della Direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei e mobili”* e la legge 29.12.2000, n. 422, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”*, nonché diverse leggi regionali.

Le citate disposizioni riconoscono, rispettivamente, al geologo la **competenza ad assumere il coordinamento per la progettazione e l’esecuzione dei lavori** (art. 10 del D.Lgs. 528/1999); nonché la **funzione di Direttore responsabile delle attività estrattive** (art. 114.5, ove a modifica dell’art. 27, del D.P.R. 9.04.1959, n. 128 si riconosce appunto detta competenza).

Per quel che concerne la normativa regionale vengono contestate quelle leggi che *“conferiscono ai geologi un importante ruolo nella prevenzione del rischio sismico (Campania, Basilicata, Calabria, Umbria, Marche, etc.), nonché rilevanti funzioni nella pianificazione urbanistico-territoriale (Lombardia, Toscana, Umbria, Sicilia, etc.)”*.

Da tali disposizioni normative, nonché dalle norme statuali sopra riportate, si evince, infatti, come l’ambito di competenza del geologo sia ormai inserito in molteplici attività. Il suo standard professionale è, infatti, indefettibile in tutte le attività che riguardano il suolo, il sottosuolo e le acque e non si limita alla sola osservazione e catalogazione dei fenomeni, ma interviene in via preventiva per l’eliminazione e la mitigazione dei rischi, nonché al fine di approfondire le conoscenze delle componenti geologiche per la costruzione di opere di ingegneria civile; per la realizzazione degli interventi di consolidamento di pendici dissestate; per la prevenzione dei rischi connessi con le frane, i terremoti, le subsidenze, le erosioni costiere; per la tutela e gestione delle georisorse; infine per la pianificazione urbanistica, territoriale ed ambientale, nonché per lo studio delle variazioni climatiche, le cui testimonianze, sia alla scala delle ere geologiche sia alla scala dei tempi storici recenti ed attuali, dalle quali possono derivare importanti valenze predittive, sono racchiuse nei corpi geologici. La competenza del geologo si estende quindi ai campi della geologia applicata all’ingegneria, alle attività di cave e miniere, alla cartografia, alle attività estrattive, alla pianificazione di bacino idrografico, alla protezione civile, alla pianificazione per la prevenzione del rischio sismico e di frana, alla Valutazione di Impatto Ambientale, al coordinamento per la sicurezza nei cantieri temporali e mobili, ai processi di

messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, allo smaltimento dell'amianto ed al recupero dei siti degradati.

Il positivo orientamento del legislatore, il quale dunque ha approntato una serie di norme intese a delineare un efficace sistema di tutela e sicurezza del territorio, nel cui ambito sono collocate istituzionalmente l'apporto professionale e le specifiche competenze del geologo, deriva dalla legge istitutiva della professione: legge 3.02.1963, n. 112, recante *"Disposizioni per la tutela del titolo per la professione del geologo"* ove risultano elencate le attività caratterizzanti la professione. Tale legge ha trovato puntuale riscontro nel tariffario delle prestazioni professionali (D.M. 18.11.1971 e s.m.i.), nel primo regolamento per gli esami di Stato (D.P.R. 3.11.1982, n. 981, poi integrato con D.P.R. 17.04.1985, n. 399), nonché in tutta quella successiva normativa che, coerentemente con la preparazione scientifico-tecnica acquisita nei percorsi formativi universitari dei laureati in scienze geologiche e le esigenze di tutela del territorio, ha attribuito ai geologi competenze esclusive e competenze concorrenti con altre categorie professionali.

Il tentativo di "depotenziare" i plurimi interventi legislativi, tanto di livello statale che regionale, da parte degli ingegneri, si fonda sull'errato presupposto che le competenze dei geologi siano meramente *"accessorie"*, in qualche modo surrogabili, o peggio *"aggirabili"*, attraverso la prefigurazione di tortuosi ed illegittimi apporti di altre figure professionali, quali gli stessi ingegneri, ignorando o trascurando che la formazione di un geologo si compie attraverso cinque anni di studi professionali, richiede sia studi teoretici sia applicativi, questi ultimi riguardanti tutti i campi delle attività antropiche connessi con l'uso del territorio, del suolo e del sottosuolo. Deve perciò ritenersi che solo attraverso il concorso di specifico e specializzato *"know how"* di ciascun professionista tecnico, nella rigorosa osservanza dei rispettivi ed inderogabili ambiti professionali, potrà realizzarsi la conservazione e la tutela del territorio, nel più ampio contesto della tutela ambientale e di uno sviluppo sostenibile.

Quanto al Capitolo 3:

“La competenza in materia di relazione geotecnica nell’interpretazione della giurisprudenza”.

La pubblicazione del Centro Studi, nel tentativo di attribuire ai soli ingegneri la competenza in materia di redazione della relazione geotecnica, ripercorre in modo parziale, non sistematico e contraddittorio rispetto alla stessa lettera delle pronunce la “querelle” tra geologi ed ingegneri relativa, appunto, all’attribuzione di detta competenza. Si ritiene, quindi, di dover delineare, in un corretto quadro temporale-evolutivo, le determinazioni assunte in materia, evidenziando, da un lato, senza reticenze, anche i primi pareri che non hanno riconosciuto la competenza geotecnica del geologo, e dall’altro commentando ciascuna pronuncia attenendosi, però, alla lettera della stessa senza erronei riferimenti, anche temporali, così come effettuato dal Centro Studio degli Ingegneri. A tal fine prima di esaminare partitamene, ogni parere ed ogni sentenza attinente la fattispecie, occorre delineare l’ambito nel quale il **Consiglio Superiore dei LL.PP. ha emesso il superato parere 138/1993 sul quale, però, gli ingegneri ancora fanno inopinatamente leva per “reclamare” la competenza esclusiva in materia di relazione geotecnica.**

Il problema della ripartizione delle competenze professionali tra geologi ed ingegneri venne sollevato, per la prima volta, dal Servizio Tecnico Centrale presso la Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici addirittura con riferimento alla relazione geologica. Tale Servizio, con nota 31088 del 15.03.1989, chiese il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. sulle modalità di applicazione, in concreto, delle norme tecniche di cui alla legge 2.02.1974, n. 64 e del D.M. LL.PP. 11.03.1988, con particolare riguardo alla delimitazione delle rispettive competenze professionali tra ingegneri e geologi, poiché “*taluni Uffici del Genio Civile*” riconoscevano ai geologi la “*legittimità professionale a redigere la relazione geologica*” di cui al citato D.M., e, di conseguenza “*la relazione geologica a firma degli ingegneri non viene accettata dai predetti Uffici*”.

Il Consiglio Superiore, Quinta Sezione, esaminò la questione ed espose il proprio avviso con parere n. 183 del 13.04.1989.

In tale parere si legge, tra l’altro, che il “progettista” deve necessariamente conoscere, recepire e fare proprie sia la relazione geologica che quella geotecnica. “*Ciò si traduce, sul piano formale, nella firma definitiva, da parte del progettista, delle due relazioni, quella geologica e quella geotecnica, anche allorquando, per lo studio di casi particolari, il progettista si sia avvalso della collaborazione di altri professionisti qualificati negli specifici settori, i quali potranno sottoscrivere le predette relazioni unitamente al progettista*”.

In seguito, con riguardo alle medesime questioni si è altresì pronunciato, con la nota n. geol./2518/A dell'11.10.1991, il Servizio Geologico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In tale nota, che risulta molto più attenta alle evoluzioni legislative e tecniche, è espresso l'avviso che la relazione geologica, di cui al punto B.5. del D.M. 11.03.1988, è, ovviamente, di esclusiva competenza del geologo, e che la relazione geotecnica, nella parte in cui riguarda la programmazione delle indagini ed il rilevamento dei dati, è di competenza del geologo, mentre è di competenza dell'ingegnere progettista per quanto attiene alle scelte progettuali ed alle relative verifiche.

Successivamente il Ministero dei LL.PP. (Dir. Gen. Affari Generali e Personale – Div. I / Sez. I), previa autorizzazione del Ministro, con relazione prot. n. 4677 del 17.01.1991, attesa la rilevanza della questione, chiese il parere del Consiglio di Stato, quale massimo organo consultivo della Amministrazione statale.

Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, si è espresso con parere n. 164/1991 del 25.03.1992, i cui specifici contenuti verranno esposti nel prosieguo, limitandoci ora a breve cenni.

Il Consiglio di Stato, tenuto conto dei dati tecnici espressi sia dal Consiglio Superiore LL.PP. che dal Servizio Geologico nella citata nota, ha ritenuto e confermato che, in base alle vigenti norme di legge che delineano le competenze professionali di geologi ed ingegneri, la relazione geologica, di cui al punto B.5. del citato D.M. 11.03.1988, *“è di competenza esclusiva dei geologi”*.

Per la relazione geotecnica, invece, in considerazione dei diversi contenuti tecnici della medesima, ha ritenuto che non possa essere *“di esclusiva competenza degli ingegneri, pure nei casi in cui essa debba comprendere anche la valutazione degli impatti sul suolo e sottosuolo dell'insieme progetto-terreno”*. La Sezione, infatti, ha precisato: *“... solo i geologi hanno competenza a individuare e rilevare i dati necessari nonché la caratterizzazione meccanica del terreno”*.

Il Servizio Tecnico Centrale presso la Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., che, come si è detto, aveva precedentemente manifestato un diverso avviso rispetto a quello espresso sia dal citato Servizio Geologico, sia dal Consiglio di Stato, e che quindi non concordava con le conclusioni raggiunte da questi Organi, chiese il parere dell'Ufficio Legislativo presso il Ministero dei Lavori Pubblici *“in ordine alla praticabilità giuridico formale”* di risottoporre l'intera questione all'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Il citato Ufficio Legislativo, con nota prot. n. 1158 del 22.04.1993, rispose che, poiché la materia presentava problematiche di carattere prevalentemente tecnico,

poteva essere opportuno investire dell'intera questione l'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, la quale, tuttavia, **ove avesse inteso discostarsi dal parere reso dal Consiglio di Stato, avrebbe dovuto adeguatamente motivare “gli aspetti di divergenza”**.

La richiesta del Servizio Tecnico Centrale veniva, quindi, inoltrata alla Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Una analoga richiesta veniva inoltrata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con nota prot. n. 1465 del 13.05.1993.

Il Presidente del Consiglio Superiore, concordando con tali richieste, nominò la Commissione Relatrice, con provv. n. 138/1133 s.g. del 2.06.1993. Tale Commissione risultava in assoluta prevalenza composta da ingegneri.

L'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, udita la Commissione relatrice (composta, come si è detto, prevalentemente da ingegneri), si è pronunciata con voto n. 138/93 reso il 17.12.1993 (per completezza si evidenzia che nella pubblicazione del Centro Studi detto voto viene erroneamente attribuito alla V^a Sezione, anziché all'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei LL.PP.).

L'Assemblea Generale ha ritenuto, in sostanza, che *“solo il geologo ha la competenza a programmare le indagini geologiche e a redigere la relazione geologica con le relative caratterizzazioni ...”,* viceversa la *“programmazione delle indagini geotecniche, la caratterizzazione, le scelte progettuali, le relative verifiche e la redazione della relazione geotecnica ricadono nell'ambito di competenza degli ingegneri e di regola sono eseguite dallo stesso progettista, il quale comunque ne assume la completa responsabilità ...”*.

Tale parere ha riconosciuto, quindi, una volta per tutte, diversamente da quanto aveva fatto la Quinta Sezione del Consiglio Superiore con il citato parere n. 183/1989, la competenza del geologo in ordine alla redazione della relazione geologica, ma, relativamente alla relazione geotecnica, si è discostato dal parere n. 164/1991, della Seconda Sezione del Consiglio di Stato, ripetendo quanto già esposto con il precedente parere della Quinta Sezione.

Analizzando il nuovo parere del Consiglio Superiore, tuttavia, nonostante le raccomandazioni dell'Ufficio Legislativo, non sembra possa ricavarsi alcuna congrua motivazione sulle ragioni che hanno indotto l'Assemblea a dovere “rimeditare” le conclusioni raggiunte dal Consiglio di Stato e, soprattutto, non viene prodotto alcun nuovo e decisivo argomento, rispetto a quelli già esposti con il parere n. 183/1989, a sostegno della tesi avanzata, argomenti che erano già stati presi in considerazione e valutati dal Consiglio di Stato nel citato parere della Seconda Sezione.

L'Assemblea Generale sostiene, in primo luogo, che la relazione geotecnica apparterrebbe all'area culturale dell'ingegnere; ciò emergerebbe dall'ordinamento didattico dei corsi di laurea in ingegneria, in base al quale l'ingegnere sarebbe tenuto ad affrontare specifici studi in materia di rilevazioni ed indagini di carattere geotecnico e, pertanto, egli avrebbe la capacità sostanziale e la competenza professionale per redigere la relazione geotecnica, cosa che, invece, sarebbe da escludere con riferimento al geologo.

In secondo luogo, esso nega che la relazione geotecnica possa scindersi in due distinti momenti: quello della illustrazione delle rilevazioni dei dati fisico-meccanici (relazione geotecnica delle indagini) e quello della illustrazione delle scelte progettuali e delle relative verifiche (relazione geotecnica di progetto), ed afferma che essa è un unicum inscindibile, che non può essere affidato a professionisti diversi e, quindi, non può che ricadere sotto l'esclusiva e totale responsabilità del progettista.

Ritiene, infatti, l'Assemblea che il Consiglio di Stato, nel parere 164/1991, sia caduto in errore quando ha affermato che la relazione geotecnica, di cui al punto B.5. del D.M. 11.03.1988, possa essere divisa in due parti distinte e separate (la prima, prodromica, relativa alle indagini sul suolo e sul sottosuolo ed ai relativi risultati, afferente alla determinazione delle proprietà meccaniche, ovvero della caratterizzazione geotecnica del terreno e delle sue risposte *“astrattamente possibili”*, attribuita alla competenza dei geologi; l'altra relativa alla *“specificazione dell'insieme progetto-terreno e la sua risposta alle sollecitazioni”*, attribuita alla competenza del progettista) e che tale errore sia dipeso da una non adeguata informazione tecnica del Consiglio di Stato.

Secondo l'Assemblea Generale, invece, *“l'organismo strutturale, inteso nelle sue componenti: sovrastruttura, fondazioni, terreno di fondazione o volume significativo (D.M. '88 art. B.3.) costituisce un unico sistema fisico matematico, sottoposto ad azioni, la cui stabilità e il cui comportamento è l'oggetto unitario e specifico dello studio progettuale”*. Ne conseguirebbe che *“... la determinazione delle proprietà meccaniche del terreno di fondazione non può essere scissa e considerata avulsa dallo specifico problema progettuale ...”* e, quindi, *“... la programmazione delle indagini (geotecniche), l'interpretazione dei relativi risultati e la caratterizzazione meccanica del terreno, intrecciandosi strettamente con le tematiche e scelte progettuali e riconducendosi pertanto al principio di unitarietà ed unità della progettazione, appartengono inevitabilmente alla sfera di stretta responsabilità del progettista ...”*.

Il geologo, invece, sarebbe abilitato, ed in modo non esclusivo, solo alla esecuzione materiale delle indagini geotecniche in sito e in laboratorio (perforazioni di sondaggi o scavi, prelievo campioni, rilievo falde acquifere, prove in laboratorio). Tali indagini, infatti, *“in assenza di specifica regolamentazione, nella prassi, vengo affi-*

date a laboratori, a imprese qualificate, ovvero a singoli soggetti dotati delle necessarie attrezzature e di specifica esperienza ... In tale ambito, la competenza del geologo, come pure quelle di altre diverse possibili qualificate figure professionali, può fornire un significativo e specifico apporto”.

Tale tesi appare erronea sul piano scientifico, contraddittoria sotto diversi profili e, comunque, contrastante con le norme di legge vigenti in materia, anche all'epoca dell'emanazione del parere de quo.

In primo luogo si rileva come, da una attenta analisi della motivazione su cui si fonda il voto dell'Assemblea Generale n. 138/1993, emergano tutta una serie di incongruenze, di lacune e di vizi logici che stanno a dimostrare l'inconsistenza della tesi sostenuta.

L'Assemblea Generale sostiene, da una parte, che il parere reso dal Consiglio di Stato deve disattendersi, limitatamente ad alcune proposizioni che riguardano lo specifico problema della competenza professionale in ordine alla relazione geotecnica, poiché esso non risulta sorretto da una adeguata informazione sul piano tecnico, e, dall'altra, condivide in pieno quanto afferma il Consiglio di Stato in ordine alla relazione geologica.

L'Assemblea Generale, però, nel rilevare *“l'incompetenza tecnica”* del parere della Seconda Sezione del Consiglio di Stato, non ha preso in considerazione che il Consiglio di Stato si è pronunciato in conformità ad il parere reso in materia del Servizio Geologico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è organo eminentemente tecnico, con specifiche competenze in materia, il cui avviso non può certo tacciarsi di *“non adeguata informazione tecnica”*.

Inoltre il voto n. 138/1993 dell'Assemblea Generale, nel tentativo di svolgere una apparente opera di *“mediazione”* tra il parere n. 183/1989, reso dalla Quinta Sezione del Consiglio Superiore, ed il parere del Consiglio di Stato, finisce col cadere in palese contraddizione.

Nel parere n. 183/1989 si affermava che sia la relazione geologica che quella geotecnica dovessero essere necessariamente redatte dal progettista, perché non sarebbe stato possibile scindere le responsabilità. L'Assemblea Generale, pur continuando a sostenere, sulla base di argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle precedentemente esposte dalla Quinta Sezione del Consiglio Superiore, l'esclusiva competenza del progettista in ordine alla relazione geotecnica, tuttavia riconosce l'esclusiva competenza del geologo in ordine alla relazione geologica. Ma se si riconosce possibile per la relazione geologica mantenere distinte le responsabilità del progettista e del geologo, ciascuno per le proprie competenze e funzioni, non si vede

perché lo stesso non possa accadere nell'ambito delle diverse competenze richieste dalla relazione geotecnica.

Ulteriori e più gravi contraddizioni emergono, poi, nella struttura logica della motivazione sulla quale si regge la tesi avanzata dalla Assemblea Generale con riferimento alla competenza professionale in ordine alla redazione della relazione geotecnica.

L'Assemblea Generale attribuisce alle competenze del geologo, tra l'altro, lo studio delle *“caratteristiche fisiche, chimiche, idrogeologiche e meccaniche delle rocce e dei caratteri strutturali ed evolutivi degli ammassi rocciosi”* (pag. 19).

È appena il caso di dire che se ciò vale per le rocce deve valere, necessariamente, anche per le terre, e se queste sono le premesse, non si vede come, in seguito, l'Assemblea possa giungere alla conclusione di escludere la competenza dei geologi in ordine alla redazione della relazione geotecnica, la quale consta, tra l'altro, proprio nella illustrazione di quelle caratteristiche “meccaniche” dei siti che, per espressa ammissione dell'Assemblea stessa, formano oggetto della competenza dei geologi.

Ma vi è di più!

Il Consiglio Superiore sostiene, da una parte, che la geotecnica appartiene all'area culturale dell'ingegneria e, dall'altra, invece sottolinea che la relazione geotecnica è parte integrante del progetto dell'opera e, come tale, deve essere devoluta alla competenza ed alla responsabilità del “progettista” (pag. 21).

È evidente che, difettando ogni ulteriore specificazione da parte dell'Assemblea, in base alle norme di leggi vigenti, può essere “progettista” tanto un ingegnere civile, quanto uno elettronico, meccanico o aeronautico, quanto un architetto o, addirittura, un geometra, un perito agrario o un perito edile, i quali, oltre a non essere ingegneri, non hanno alcuna competenza specifica in materia di indagini geotecniche sul sottosuolo, che, per essere eseguite, non possono prescindere da una prioritaria diagnosi geologica generale dell'area, di competenza esclusiva del geologo. Emerge, dunque, un ulteriore vizio logico nell'iter argomentativo seguito dall'Assemblea Generale del Consiglio Superiore.

La contraddittorietà ed insufficienza della motivazione emerge anche nel prosieguo (part. 23).

Da una parte si ammette, infatti, che *“la caratterizzazione geotecnica”* è un'operazione di modellazione di una realtà fisica (il sottosuolo) intrinsecamente complessa ed estremamente variabile, dall'altra se ne affida la competenza al progettista soste-

nendo in modo apodittico e lapidario che essa “*non può che essere effettuata dal solo progettista*”: si riconosce, cioè, la complessità del sottosuolo e nel contempo non se ne attribuisce la modellazione al geologo (unico competente per formazione culturale e per espressa previsione di legge) ma, genericamente, al “progettista”.

Infine (pag. 27) si sostiene, in modo ancora una volta apodittico ed oscuro, che “*lo studio e la caratterizzazione dei terreni e delle rocce si possono considerare di competenza sia dei geologi, sia degli ingegneri, qualora svolti nell’ambito delle specifiche finalità dei rispettivi studi*”; come tale affermazione possa conciliarsi con le disposizioni di legge che delineano le rispettive competenze professionali di geologi ed ingegneri, non viene però in alcun modo esplicitato.

Passando ad esaminare direttamente la questione, attraverso la normativa sulla materia, possiamo affermare che proprio confrontando la tesi dell’Assemblea Generale con le norme dalle quali scaturisce la problematica in esame, e con le disposizioni di legge che definiscono le competenze professionali di geologi ed ingegneri, si ha una ulteriore e definitiva conferma della infondatezza della tesi sostenuta dal Consiglio dei LL.PP. e della esattezza del parere espresso precedentemente dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato, confortato – per gli aspetti tecnici – da quello del Servizio Geologico. Del resto – come si dirà nel prosieguo – il Consiglio di Stato, con la dirimente pronuncia 701/1995 della V Sezione, ha concluso, non solo per la competenza del geologo in materia geotecnica, **ma anche per l’unitarietà della relazione geotecnica la cui scissione viene definita “artificiosa costruzione”**.

Infatti, l’art. 3 della legge 3.02.1963, n. 112, nel definire l’oggetto dell’attività professionale del geologo, prevede, tra l’altro, l’esclusiva competenza di quest’ultimo nell’eseguire “*le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo ed il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, ponti, acquedotti, porti ... edifici ...*”.

Pertanto, come rettamente ritenuto dal Consiglio di Stato nel citato parere n. 164/1991, da tale norma si evince “*che solo i geologi hanno competenza ad individuare e rilevare i dati necessari (alla redazione della relazione geotecnica), nonché la caratterizzazione meccanica del terreno*”, poiché solo ai geologi, per espressa previsione di legge, competono le rilevazioni, ovvero le indagini, sul suolo e sul sottosuolo.

Tale competenza, poi, trova ulteriore, definitivo riscontro nell’art. 29, al comma 2 e alla successiva lett. B, del D.M. 18.11.1971, recante: “*Tariffe per le prestazioni professionali dei geologi*”, che stabilisce la tariffa **non solo per l’esecuzione di prove geotecniche**, oltre che geopedologiche e geochimiche, ma anche l’interpretazione di detti dati con relativa stesura dei grafici e compilazione della relativa **relazione geotecnica**, presupponendo, quindi, la specifica competenza del geologo in subiecta materia.

Se unitamente alle competenze professionali del geologo, come definite per legge, si considera, inoltre, anche il percorso formativo del geologo, quale emerge dalle norme di legge in materia di ordinamento didattico universitario del corso di laurea in scienze geologiche, non può negarsi che il geologo abbia specifiche conoscenze in campo geotecnica e che, comunque, allo stesso competa la esplorazione, interpretazione e ricostruzione in modello delle strutture del sottosuolo e dei relativi parametri idrogeologici, geofisici e geotecnici e di comporre altresì modelli previsionali dell'evoluzione geomorfologica dei singoli siti, al fine di garantire la sicurezza e la gestione in economia delle opere realizzande.

Concludendo, da quanto sopra illustrato consegue che entrambe le premesse su cui si fonda l'impianto concettuale del citato parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (che la disciplina della geotecnica appartenga esclusivamente all'area culturale dell'ingegneria e che la relazione geotecnica costituisca un unicum inscindibile, di competenza del solo progettista) sono del tutto erronee ed implicano un illegittimo travisamento delle norme vigenti in materia.

In ogni caso, l'atto in questione non può in alcun modo prevalere sul parere reso, sulla medesima questione, dal Consiglio di Stato in sede consultiva. Infatti l'art. 25 della legge 18.10.1942, n. 1460 (recante: "*Organi consultivi in materia di opere pubbliche*") dispone che, in materia di opere pubbliche, i pareri del Consiglio Superiore sostituiscono ogni altro parere consultivo o di amministrazione attiva, **salvo il parere del Consiglio di Stato**.

Premesse, dunque, le argomentazioni di cui sopra, volte a fornire una lettura critica del parere 138/1993 dell'Adunanza Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul quale, nonostante sia poi stato superato da altre pronunce in via consultiva e giurisdizionale, il Centro Studi degli Ingegneri ancora fonda l'attribuzione di competenza esclusiva alla categoria in materia geotecnica, si passa ora ad una rassegna commentata di tutte le altre pronunce.

Sentenza n. 192 del 18.05.1992 del T.A.R. Friuli-Venezia Giulia

La sentenza n. 192 del 18.05.1992 del T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia costituisce la prima rilevante pronuncia in materia, tanto da risultare massimata e pubblicata su diverse riviste giuridiche.²

(2) Foro Italiano - Anno 1992 - Parte III - Editore Il Foro Italiano - pag. 68; Rivista Giuridica dell'Edilizia - Anno 1992 - Giuffrè Editore - pag. 716.

Un geologo, unitamente al Consiglio Nazionale, impugnava provvedimenti della Regione Friuli-Venezia Giulia e del Consiglio Provinciale di Gorizia con i quali veniva annullata la delibera relativa all'incarico affidatogli di svolgere indagini geognostiche e redigere uno studio geotecnico ai fini della realizzazione di una strada. L'annullamento della delibera era stato motivato dalla P.A. con richiamo al parere n. 183 del 13.04.1989 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e ad una circolare dell'Assessore Regionale agli Enti locali che faceva pedissequo riferimento a detto parere. Il T.A.R., centrando subito il problema, rilevava come la questione fondamentale del ricorso riguardasse una *“actio finium regondorum tra le competenze professionali degli ingegneri e dei geologi, in relazione specificatamente alla competenza a redigere la c.d. relazione geotecnica”*. Partendo dalla premessa che sussistono per geologi ed ingegneri – così come per biologi/chimici/medici ed avvocati/commercialisti, etc. – *“alcune zone grigie, ovvero alcune materie, per così dire, di confine che rientrano contemporaneamente nelle competenze di più categorie professionali”*, il T.A.R. esaminava lo specifico problema soffermandosi, non su singole disposizioni delle due categorie professionali interessate, ma riesaminando nel suo insieme tutta la normativa vigente relativa ad entrambe le categorie. Da detto esame emergeva che, se da un lato sussiste una chiara caratterizzazione delle due professioni, dall'altro sussiste una c.d. *“fascia di sovrapposizione: quella cioè in cui l'ingegnere assume elementi relativi alla geologia (stato del suolo e sottosuolo) ai fini della progettazione e costruzione, e correlativamente quella in cui il geologo finalizza la sua indagine, individuando lo scopo ultimo della sua rilevazione, cioè la costruzione. Siamo giunti, quindi, alla geotecnica, oggetto della presente disputa”*. A prescindere, quindi, dalle definizioni e soprattutto dalla definizione resa dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel parere n. 183 del 13.04.1989, il T.A.R. riteneva che la relazione geotecnica si componesse, per sua natura, di due parti logicamente e tecnicamente distinte: *“la prima consta di un'indagine sul suolo e sottosuolo e delle sue risposte, astrattamente possibili, la seconda riguarda la specificazione dell'insieme progetto-terreno e la sua risposta alle sollecitazioni”*. Da questa *“dicotomia”*, secondo il T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, era derivato il contenzioso in materia, giacché, laddove si ritenga la competenza dell'ingegnere occorre fare riferimento soprattutto alla seconda parte, vale a dire alla parte concernente la progettazione specifica della competenza ingegneristica, mentre, laddove si ritenga la competenza del geologo, deve farsi riferimento alla prima parte, che costituisce logica premessa della seconda. Il T.A.R. riteneva poi che le indagini geotecniche rientrassero nella competenza dei geologi alla luce della lettera *“b”* dell'art. 3 legge 112/1963.

La sentenza ha stabilito, dunque, che l'attività del geologo è *“prodromica e logicamente antecedente a quella degli ingegneri, costruttori e progettisti”* e che sussiste, con esclusione della sola parte strettamente progettuale, una competenza concorrente tra geologo ed ingegnere a redigere e sottoscrivere la relazione geotecnica. Tali considerazioni conferiscono notevole rilievo alla sentenza in esame che, anche alla luce della nuova interpretazione dei dati tecnici contenuti nel parere della Quinta

Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 183 del 13.04.1989, supera le conclusioni cui era pervenuto il Consiglio, attribuendo “*nell'esclusivo ambito di competenza degli ingegneri*” la redazione della relazione geotecnica. Infatti il T.A.R. ha ritenuto che il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. – definito testualmente “non vincolante”, anche perché “*la questione del riparto di competenza tra varie categorie professionali non è suscettiva di una disciplina che non sia legislativamente definita*” – ove venga rettamente interpretato, non si discosti affatto dalle conclusioni cui si perviene con la sentenza in oggetto, giacché la competenza degli ingegneri va riferita solo alla parte specificatamente progettuale, mentre nella fase in cui si indaga sulla rispondenza del terreno ai vari tipi di sollecitazione e si effettuano le relative indagini, finalizzate poi al progetto, che confluiscono in una relazione geotecnica, sussiste competenza sovrapponibile e concorrente, **vale a dire che la competenza appartiene ad entrambe le categorie professionali.**

Parere n. 164 del 25.03.1992 del Consiglio di Stato - Seconda Sezione

Con detto parere il Consiglio di Stato affrontava per la prima volta anche il problema della ripartizione delle competenze tra geologi ed ingegneri in ordine alla redazione della relazione geotecnica. Infatti, precedentemente in materia erano stati acquisiti da parte della P.A. solo pareri del Consiglio Superiore dei LL.PP. Quest'ultimo con voto n. 269 dell'adunanza del 17-25 giugno 1981, dopo avere indicato la relazione geotecnica come una fase dell'attività di progettazione, affermava che essa “*fa parte integrante del progetto*” ed aggiungeva che “*il solo professionista abilitato alla progettazione dell'opera è colui che è chiamato a sottoscrivere la relazione geotecnica*”. Tale soluzione interpretativa non chiariva però la questione principale e cioè fino a quale punto si estendesse la competenza dell'ingegnere a redigere e sottoscrivere la relazione geotecnica. Permanendo, dunque, i dubbi interpretativi circa la competenza, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici veniva nuovamente sollecitato ad intervenire sulla questione, così pervenendo al voto n. 183 del 13 aprile 1989. Con detto voto la Quinta Sezione del Consiglio Superiore LL.PP., mentre nella parte conclusiva affermava che “*la relazione geotecnica ricade necessariamente nell'esclusivo ambito di competenza degli ingegneri*”, soltanto poche righe prima aveva rilevato che tale relazione “*muove*” da una serie di indagini mirate alla individuazione e rilevamento dei dati necessari ed alla caratterizzazione meccanica del terreno di competenza del geologo. Anche il voto del Consiglio Superiore dei LL.PP. del 1989 non aveva, quindi, permesso di risolvere il quesito interpretativo inizialmente posto in ordine ai criteri certi di ripartizione delle competenze tra le professioni. La persistente incertezza in materia è stata causa di contenziosi giurisdizionali amministrativi che, nel caso della sentenza del T.A.R. Friuli – sopra commentata – si sono conclusi con l'attribuzione di una competenza concorrente tra le due categorie, mentre

nel caso di tre pronunce del T.A.R. Valle d'Aosta risalenti allo stesso periodo, si sono conclusi con l'attribuzione di competenza ai soli ingegneri. Al riguardo non bisogna però dimenticare – come effettuato dal Centro Studi degli Ingegneri – che le sentenze del T.A.R. Valle d'Aosta sono state poi completamente superate dall'annullamento nel 1995 da parte del Consiglio di Stato che ha scritto sulla *vexata quaestio* la parola fine, riconoscendo la piena competenza del geologo in materia. In ogni caso i dubbi interpretativi sussistenti all'epoca circa il riparto delle competenze tra geologo ed ingegnere in materia di sottoscrizione e redazione di relazione geotecnica inducevano il Ministero dei Lavori Pubblici, nel gennaio del 1991, a richiedere al Consiglio di Stato un parere.

Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda Consultiva, con il parere n. 164/1991-1992, preso atto delle considerazioni svolte dal Consiglio Superiore dei Lavori pubblici nel parere 183/1989, della nota con cui in materia si era pronunciato il Servizio Geologico Nazionale, delle conclusioni cui era pervenuto il T.A.R. Friuli con la sentenza di cui sopra, esaminava, però, i quesiti posti dal Ministero alla luce delle disposizioni riguardanti le competenze professionali dei geologi e degli ingegneri. Attesa la sua rilevanza il parere è stato anche massimato da una delle più autorevoli riviste giuridiche: il Foro Italiano.³

Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, dall'esame comparato del parere n. 183/1989 della Quinta Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP. e della nota del Servizio Geologico Nazionale n. geol/2518/A.1 dell'11.10.1991, ha ritenuto più conformi alla lettera ed alla ratio della legge 112/1963 le conclusioni cui era pervenuto il Servizio Geologico Nazionale. Infatti il Servizio Geologico Nazionale aveva ritenuto che la relazione geologica *“nella parte in cui riguarda il rilevamento dei dati, appare di competenza del geologo, mentre è di competenza dell'ingegnere progettista per quanto attiene alle scelte progettuali ed alle relative verifiche”*. Il Consiglio di Stato, rilevato come dalla normativa vigente emergesse la sola competenza dei geologi ad individuare e rilevare i dati necessari, nonché la caratterizzazione meccanica del terreno, ha concluso che le indagini tecniche necessarie a tali individuazioni e rilievi sono di competenza esclusiva del geologo e che nessuna norma le ha viceversa attribuite agli ingegneri. Sotto tale aspetto il Consiglio di Stato ha ritenuto che *“l'attività dei geologi può essere prodromica e logicamente antecedente a quella degli ingegneri, ai fini della redazione della relazione geotecnica”*. Il Supremo Organo consultivo amministrativo ha quindi anche superato ed ampliato i termini della pronuncia del T.A.R. Friuli restringendo l'esclusività dell'apporto degli ingegneri alla sola fase della progettazione esecutiva. Si afferma, infatti, nelle conclusioni del parere che *“non può ammettersi che l'aspetto progettuale assorba e renda irrilevante la fase (preliminare sul piano logico, oltre che su quello materialmente strumentale) delle indagini svolte sul territorio e delle sue*

(3) Foro Italiano - Anno 1993 - Parte III-I - Editore Il Foro Italiano - pag. 22.

risposte, astrattamente possibili. E poiché tale fase conserva la sua autonomia, la relativa attività professionale può essere effettuata unicamente da coloro che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 112 del 1963, possono effettuare indagini sul suolo e sul sottosuolo". Il parere è dunque nel senso di attribuire anche al geologo la competenza a redigere la relazione geotecnica, attribuendogli in via esclusiva la parte prodromica ed antecedente relativa alle indagini ed all'esito di queste, in vista delle risposte del terreno all'opera da progettare.

Con il parere in commento si è quindi fatto un ulteriore passo verso il riconoscimento della sussistenza della competenza professionale del geologo in materia, con ulteriori precisazioni e motivazioni rispetto a quanto erano già pervenuti i giudici amministrativi friulani. Ma la strada per giungere ad un orientamento consolidato, **anche sotto il profilo dell'unitarietà dell'elaborato**, doveva passare ancora per pareri contrastanti fino a giungere a conclusione con le statuizioni della sentenza n. 701/1995 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato.

Parere n. 154 del 2.06.1994 del Consiglio di Stato in Adunanza Generale

Il parere commentato sembrava conclusivo della problematica interpretativa, ma, come abbiamo già visto, il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, probabilmente anche a seguito delle lagnanze degli ingegneri, decise di sottoporre nuovamente la materia all'Assemblea Generale del Consiglio stesso. L'Assemblea Generale, in radicale contrasto con l'orientamento del Consiglio di Stato ed anche della Quinta Sezione dello stesso Consiglio Superiore LL.PP., attribuiva con il commentato parere 138/1993 la geotecnica all'area culturale dell'ingegneria riconducendo la competenza della relazione geotecnica al solo progettista, quindi all'ingegnere.

Il Ministero dei LL.PP. chiedeva, quindi, al Consiglio di Stato di riesaminare il precedente parere n. 164/1992 della Seconda Sezione del Consiglio di Stato stesso, anche alla luce del successivo parere dell'Assemblea Generale del Consiglio dei LL.PP. n. 138 del 1993, onde poter far chiarezza in merito alla ripartizione di competenze tra il geologo e l'ingegnere per la sottoscrizione tanto della relazione geologica che della relazione geotecnica.

Il Consiglio di Stato, stante le diversità di interpretazioni susseguites in materia, riteneva opportuno devolvere la questione all'Adunanza Generale.

Con il parere 154/1994, il Consiglio di Stato ha quindi sciolto, almeno nell'ambito consultivo, i dubbi interpretativi della delicata questione attribuendo al geologo una competenza concorrente in materia di relazione geotecnica. Infatti analizzando criticamente le argomentazioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e pur condividendone alcuni aspetti meramente tecnici, l'Adunanza Generale ha rile-

vato come le *“considerazioni svolte dal Consiglio Superiore in merito alla competenza esclusiva dell'ingegnere progettista in ordine alla relazione geotecnica riguardano essenzialmente l'aspetto giuridico-formale della sottoscrizione e dell'inerente assunzione di responsabilità, piuttosto che la competenza a svolgere determinati accertamenti tecnici”*. L'Adunanza Generale del Consiglio di Stato ha ritenuto l'indispensabilità dell'apporto della professionalità geologica nella redazione della relazione geotecnica *“quante volte ciò sia richiesto dalla complessità e dalla specializzazione delle elaborazioni e delle valutazioni da compiere, in ordine particolarmente alla caratterizzazione del terreno in relazione all'opera da eseguire, sulla base dei dati forniti dal progettista stesso: sempre, però, nel rispetto del carattere unitario ed organico della relazione geotecnica”*. In conclusione proprio dalle osservazioni del Consiglio Superiore dei LL.PP., che non escludono interferenze e sovrapposizioni tra il geologo e l'ingegnere, il Consiglio di Stato ha osservato come possano sussistere alcuni atti, quali appunto la relazione geotecnica, *“che legittimamente possono essere compiuti tanto dall'uno, quanto dall'altro professionista”*.

La sequela di pareri in materia è arrivata, quindi, al traguardo con il parere 154/1994, ma la questione ha trovato una conclusione, anche in via giurisdizionale, solo l'anno successivo con la sentenza dello stesso Consiglio di Stato n. 701/1995.

Sentenza n. 701 del 4.05.1995 del Consiglio di Stato - Quinta Sezione

Il T.A.R. della Valle d'Aosta, come già rilevato, con le sentenze n. 100, 101 e 102, rese tutte alle date del 20 maggio - 22 luglio 1992, aveva statuito sussistere competenza esclusiva dell'ingegnere per la redazione della relazione geotecnica ed aveva, conseguentemente, respinto i ricorsi di alcuni geologi che, unitamente al Consiglio Nazionale, avevano impugnato dei provvedimenti del Comitato Regionale di Controllo con i quali erano state annullate delle delibere di incarico a geologi per la relazione geotecnica assunte dal Comune di Chavensod e dalla Comunità Montana del Gran Combin. Tali pronunce venivano immediatamente impugunate dinanzi al Consiglio di Stato dai geologi ricorrenti e dal Consiglio Nazionale, chiedendone l'annullamento.

Il Consiglio di Stato, con quella che può considerarsi in materia una sentenza dirimente e fondamentale, tanto da risultare massimata e riportata su autorevoli riviste giuridiche e tecniche,⁴ accoglieva pienamente l'appello proposto dai geologi e dal Consiglio Nazionale e statuiva la sussistenza in capo ai geologi di competenza concorrente in materia geotecnica.

(4) Foro amministrativo - Anno 1995 - Giuffrè Editore - pag. 946; Rivista Giuridica dell'Edilizia - Anno 1995 - Sezione III - Giuffrè Editore - pag. 1077; La Giurisprudenza del Bollettino di Legislazione Tecnica - Anno 1996 - I Supplemento al n. 4 - Legislazione Tecnica Editrice - pag. 3535.

Nella sentenza in rassegna, che si distingue anche per chiarezza e consequenzialità logico-giuridica, si muove dalla definizione di geotecnica (*“scienza che studia le caratteristiche fisiche e chimiche dei terreni di fondazione allo scopo di prevedere l’andamento, nel tempo, delle deformazioni dei terreni stessi provocate dalla pressione delle costruzioni, o se si vuole, secondo ... altra definizione ... la scienza che studia la risposta meccanica dei terreni e rocce alle azioni di superficie trasmesse da edifici, ponti, dighe o altri manufatti, alle azioni di volume causate da gravità, eventi sismici o moti filtranti, alle variazioni di geometria del mezzo associate a erosione e scavi all’aperto o in sotterraneo”*), per esaminare tutte le disposizioni riguardanti la professionalità geologica, al fine di verificare se detta relazione rientri o meno nelle competenze della categoria.

Partitamente il Consiglio di Stato ha esaminato l’art. 3, lettera “b” della legge 3 febbraio 1963, n. 112, deducendo che *“la definizione (ndr.: contenuta in detta lettera “b” dell’art. 3), come è chiaro dal suo tenore letterale, comprende tutte le indagini che successivamente sono state specificate come oggetto delle due distinte relazioni, geologica e geotecnica”*. Il Consiglio di Stato, pur ritenendo sufficiente ai fini dell’attribuzione di competenza l’esame della norma di cui sopra, ha esaminato anche successive disposizioni normative. Il D.P.R. 3.11.1982, n. 981, relativo all’esame di abilitazione alla professione di geologo, ove si prevede tra le materie la geologia delle costruzioni. Il D.M. 18.11.1971 e s.m.i. che contempla prestazioni di assistenza geologica nella progettazione, nell’esecuzione e nel collaudo delle varie opere di ingegneria civile, *“così numerose e connesse con l’andamento dei lavori, che sarebbe arduo e arbitrario volerle ricondurre solo allo studio naturalistico della zona”*, nonché, nella parte relativa alle analisi e prove, i compensi *“per l’esecuzione di prove geotecniche in situ ed in laboratorio”*. Infine il D.P.R. 10.09.1991, n. 385, relativo ai profili professionali dei dipendenti ANAS, che prevede, tra le mansioni dei geologi delle varie qualifiche, l’esecuzione di indagini geotecniche e la redazione di relazioni geotecniche.

Il Consiglio di Stato, alla luce della normativa sopra riportata, ha definito come *“aprioristiche”* le argomentazioni del T.A.R. Valle d’Aosta secondo cui le *“prove geotecniche”* indicate nella tariffa non possono essere ricondotte alle *“indagini geotecniche”* che si riassumono nella relazione geotecnica prevista nel D.M. 11.03.1988.

Il Consiglio di Stato, nell’ottica ermeneutica generale della questione, ha, quindi, esaminato, uno ad uno, tutti i pareri espressi in materia precedentemente, tanto dallo stesso C.d.S., quanto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

In relazione al parere della Seconda Sezione consultiva del Consiglio di Stato n. 164 del 25.03.1992, preso atto che *“il parere perviene nella sostanza alla conclusione della competenza del geologo, si deve precisare che le scelte progettuali, che indubbiamente competono al progettista, non fanno parte della relazione geotecnica, la quale, come ogni altra relazione specialistica, serve di supporto alle decisioni del progettista”*. Quanto al parere della Terza Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 268/1981,

al successivo parere della Quinta Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 183/1989, al parere dell'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 138/1993, al parere dell'Adunanza Generale del Consiglio di Stato n. 154/1994, la sentenza ha chiarito testualmente che: *“deve sgombrarsi il campo dalla inaccettabile scissione tra professionista abilitato ad effettuare determinati accertamenti e professionista abilitato a sottoscrivere la relativa relazione, come pure dall'idea di una duplice sottoscrizione della relazione, del professionista che l'ha redatta e di un altro, diverso professionista che vi appone una firma definitiva”*. La scissione della relazione geotecnica viene definita dalla sentenza come *“artificiosa costruzione”* che implica proprio il riconoscimento della competenza del geologo in materia geotecnica. Il Consiglio di Stato ha osservato come, in definitiva, le argomentazioni poste a sostegno della tesi della insussistenza della competenza in materia in capo al geologo, si riducano all'unico argomento della necessaria unitarietà dei progetti delle costruzioni. Tale argomento è stato ritenuto privo di fondamento e rilievo alla luce di due precise considerazioni. La prima si fonda sul fatto che anche le relazioni geologiche costituiscono parte integrante degli atti progettuali e non di meno si è riconosciuta da tutti la competenza in via esclusiva del geologo a redigerle. Ne consegue che dal fatto che il progetto debba essere sottoscritto dall'ingegnere non si può dedurre che egli sia competente in via esclusiva anche a redigere la relazione geotecnica. La seconda considerazione svolta in sentenza riguarda la circostanza che il progettista possa anche non essere un ingegnere. Ne consegue che dall'argomento dell'unitarietà del progetto non può dedursi la competenza esclusiva dell'ingegnere progettista a redigere la relazione geotecnica. Una delle sentenze del T.A.R. Valle d'Aosta, riesaminate in appello dal Consiglio di Stato con la decisione in commento, riguardava proprio la relazione geotecnica concernente progetti affidati a geometri. Tale circostanza prova in concreto come risulti infondato l'argomento della necessaria unitarietà dei progetti. Infatti il Consiglio di Stato al riguardo ha rettamente ritenuto che, affinché sussista l'unitarietà della progettazione, non occorra altro che il progettista tenga conto delle relazioni specialistiche che debbono servirgli come supporto, mentre costituisce valutazione discrezionale del committente di affidare più attività connesse ad un solo professionista abilitato a svolgerle tutte o di affidarle a professionisti diversi a seconda delle circostanze.

Anche le argomentazioni relative alla circostanza che la geotecnica costituisca una disciplina dell'ingegneria sono state ritenute infondate in fatto ed in diritto dal Consiglio di Stato, che ha rilevato come l'ingegneria non sia una materia o scienza, ma un insieme di conoscenze principalmente fondate sulle scienze matematiche, chimiche e fisiche dirette a fornire la capacità di realizzare opere di ogni specie. Ne consegue che l'affermazione secondo cui la geotecnica è una disciplina dell'ingegneria è indiscutibile se si riferisce all'ingegneria come corsi di studi, quindi come classificazione di materie, ma è irrilevante rispetto alla specifica questione relativa all'abilitazione o meno del geologo a redigere la relazione geotecnica. Infatti, ha osservato il Consiglio di Stato, affermare che la geotecnica è una disciplina dell'inge-

gneria equivale ad affermare che l'analisi matematica è una disciplina dell'ingegneria. Tale affermazione è senz'altro esatta e corrispondente al vero, ma non incide minimamente sulla competenza di altri professionisti in relazione a specifiche attività professionali.

L'annosa questione della competenza o meno del geologo a redigere la relazione geotecnica è stata quindi risolta positivamente dal Consiglio di Stato con la sentenza in rassegna, che ha segnato un momento di svolta per la categoria e costituisce precedente giurisdizionale allo stato non posto in discussione ed anzi confermato nel tempo da altre pronunce.

Con riguardo alla commentata sentenza 701/1995 occorre rilevare come la pubblicazione del Centro Studi, al manifesto fine di sminuire la portata della pronuncia, arriva a sostenere che la sentenza stessa è basata *“anche sulla (censurabile) impostazione del precitato D.P.R. 5.06.2001, n. 328 recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove dell'esercizio di alcune professioni, nonché delle discipline dei relativi ordinamenti, a norma del quale l'accesso al titolo professionale di geologo (ossia degli iscritti alla sezione A dell'albo nazionale dei geologi) è subordinato al superamento di un esame articolato in prove scritte, orali e pratiche aventi ad oggetto, tra l'altro, la geotecnica (art. 42, comma 3); lo stesso D.P.R. 328/2001 fa rientrare le indagini e la relazione geotecnica (art. 41, comma 1, lett. e) tra le attività professionali degli iscritti alla sezione A dell'albo dei geologi”*. **Tale asserzione è destituita di fondamento. Al riguardo è sufficiente osservare come, a meno di non avere doti di previgenza, il Consiglio di Stato nel 1995 non potesse fondare la propria decisione su una norma datata 5.06.2001. De hoc satis!**

Sentenza n. 902 del 9.06.2000 del T.A.R. Marche

La Federazione degli Ordini e gli Ingegneri delle Marche impugnava dinanzi al T.A.R. Marche la deliberazione n. 1981 del 2.08.1999 della Giunta Regionale delle Marche, relativa all'approvazione di protocollo di intesa e di uno schema di convenzione con l'Ordine dei Geologi delle Marche per l'affidamento di incarichi professionali per la ricostruzione o ripristino di opere pubbliche danneggiate dal sisma iniziato il 26.09.1997, nella parte in cui si prevedeva che il geologo potesse svolgere prestazioni in materia geotecnica. La Federazione ricorrente riteneva, infatti, che le prestazioni in materia geotecnica rientrassero nella competenza esclusiva dell'ingegnere, mentre l'intervento del geologo avesse carattere meramente complementare e coadiutorio, risolvendosi nel solo apporto di talune speciali condizioni tecnico-scientifiche, eccezionalmente richieste dalla peculiare complessità delle elaborazioni da svolgere, ferme restando la sottoscrizione della relazione da parte dell'unico soggetto responsabile, cioè il progettista ingegnere.

Il T.A.R. Marche, preso atto ed esaminati tutti i precedenti pareri in materia, nonché la sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato n. 701/1995, ha ritenuto di aderire alle conclusioni raggiunte in detta sede giurisdizionale d'appello, trovandole *“più rispondenti alle proprie convinzioni, soprattutto laddove conclude che, a ben riflettere, per l'unitarietà della progettazione non risulta esservi altra esigenza se non quella che il progettista tenga conto, come è naturale, delle relazioni specialistiche che debbono servirgli di supporto; mentre costituisce valutazione discrezionale del committente, secondo le circostanze, di tener conto, tra le altre cose, dell'opportunità di affidare più attività connessa ad un solo professionista che sia abilitato a svolgerle tutte”*. Sulla base di tale premessa il T.A.R. ha respinto il ricorso ritenendo legittimo il protocollo di intesa, con annesso schema di convenzione, tra la Regione e l'Ordine Regionale dei Geologi per disciplinare l'affidamento di incarichi professionali inerenti i lavori per la ricostruzione e ripristino di opere pubbliche danneggiate da eventi sismici. **In conclusione, a chiare lettere, il T.A.R. ha ritenuto che le relazioni geotecniche possono essere redatte e firmate dal geologo che abbia curato le presupposte prestazioni specialistiche.**

Sentenza n. 491 del 29.01.2002 del Consiglio di Stato - Quarta Sezione

Una società per azioni ed il Comune di Montaione impugnavano dinanzi al Consiglio di Stato la sentenza n. 1062 del 12 giugno 2001 del T.A.R. Toscana, con cui era stato accolto un ricorso inoltrato dal W.W.F., unitamente a due società immobiliari. Il ricorso aveva ad oggetto la richiesta di annullamento dei seguenti provvedimenti: 1) la deliberazione della Giunta Comunale di Montaione con la quale era stata resa pronuncia positiva di compatibilità ambientale del progetto di V.I.A. presentato da una società relativamente all'ampliamento dell'attività estrattiva in località La Pietra Montagnoso; 2) l'autorizzazione per intervento estrattivo con il quale la stessa società che aveva redatto il progetto di V.I.A. era stata autorizzata ad eseguire i lavori di ampliamento dell'attività estrattiva. Il T.A.R. aveva accolto il ricorso reputando fondata ed assorbente la censura con la quale i ricorrenti avevano denunciato la violazione della normativa regionale per aver l'Autorità Comunale approvato la V.I.A. utilizzando il nulla osta paesaggistico reso anteriormente all'apertura della procedura unica integrata, con ciò venendo meno all'obbligo di inserire la verifica dei profili paesaggistici nel contesto dell'unitaria e complessa valutazione di impatto ambientale.

Nel costituirsi nel giudizio d'appello, proposto dai soccombenti avverso la suddetta sentenza del T.A.R. Toscana, il W.W.F., unitamente alle altre società immobiliari ricorrenti in primo grado, oltre a resistere alla domanda di riforma della sentenza del T.A.R., con appello incidentale riproponeva i motivi ritenuti assorbiti e, quindi, disattesi nella pronuncia del T.A.R. stesso. Tra questi motivi si è posta anche la questione della legittimità della sottoscrizione della relazione geotecnica da parte

di un geologo. In particolare il resistente W.W.F. e le altre società immobiliari, nell'asserire presunta violazione del D.M. 11.03.1988 in relazione alla mancata predisposizione della relazione geotecnica, lamentavano l'illegittimità dello studio sulla stabilità dei versanti, poiché sottoscritto da geologo e non da ingegnere. Il Consiglio di Stato, nel rilevare la sostanziale assimilabilità della fattispecie dello studio sulla stabilità dei versanti alla relazione geotecnica, ha ritenuto di contro la piena competenza del geologo alla sottoscrizione di detto elaborato. L'appello veniva quindi accolto con riforma della sentenza del T.A.R. Toscana.

La sentenza in rassegna, che risulta pregevole sotto svariati profili, viene esaminata con esclusivo riguardo a quella parte della pronuncia contraddistinta dal punto 5.4, ove si disamina sulla legittimità della sottoscrizione della relazione geotecnica da parte del geologo. Infatti, trattandosi di sentenza recente e successiva alle pronunce concernenti la specifica problematica della competenza in materia geotecnica, si rileva **come a distanza di sette anni il Consiglio di Stato – e peraltro altra Sezione diversa dalla Quinta – abbia confermato pienamente la competenza del geologo a redigere la relazione geotecnica.** A conferma della rilevanza in materia, la pronuncia de qua risulta così massimata e riportata in autorevoli riviste giuridiche e tecnico-giuridiche:⁵ *“Ai geologi va riconosciuta la competenza ad effettuare le rilevazioni, le indagini e le prove geotecniche di cui al D.M. 11.03.1988, nonché la redazione delle conseguenti relazioni”*. Nella sentenza si fa espresso riferimento alla precedente pronuncia della Quinta Sezione del Consiglio di Stato n. 701 del 4.05.1995, nonché al parere della Seconda Sezione n. 164 reso in data 25.03.1992, ritenendo detta giurisprudenza come prevalente **e confermando così la competenza del geologo ad effettuare le rilevazioni, le indagini e le prove geotecniche di cui al D.M. 11.03.1988, nonché a redigere e sottoscrivere la conseguente relazione geotecnica.**

Parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Legislativo prot. n. 1849/500 del 24.07.2002

La Provincia di La Spezia, ed in particolare l'area difesa del suolo, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 328 del 5.06.2001 ed in considerazione della Circolare n. 218/24/3 del 9.01.1996 emanata dall'allora Ministero dei LL.PP. (ora Ministero delle Infrastrutture), richiedeva al Ministero un parere sui contenuti della relazione geotecnica e sulla figura professionale abilitata a redigerla.

L'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emetteva parere n. 1849/500 in data 24.07.2002 di riscontro alla richiesta della Provincia di La Spezia. Con tale parere il Ministero faceva riferimento, per la ricostruzione della problematica, alla sentenza n. 701/1995 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato

(5) Foro Amministrativo - gennaio 2002 - Volume I - Giuffrè Editore - pag. 191 e 192; Appalti Urbanistica Edilizia - gennaio 2002 - N. 1 - Master Editore - pag. 118.

che aveva esaminato la normativa in materia, nonché a tutti i precedenti pareri, per giungere alla conclusione, anche alla luce dell'articolo 41, comma 1, lettera "e" e dell'articolo 41, comma 2 lettera "n" del D.P.R. 328/2001, che **"nessun dubbio possa validamente opporsi circa la competenza dei geologi a redigere la relazione geotecnica"**. Il parere, inoltre, si concludeva testualmente con l'osservazione secondo cui *"le competenze degli ingegneri in materia di geotecnica sono circoscritte ai soli iscritti alla sezione A dell'Albo, settore ingegneria civile ed ambientale, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera "a"."*

La rilevanza del parere è fondamentale tanto con riguardo al profilo oggettivo, che al profilo soggettivo.

Quanto al profilo oggettivo. Il parere conferma, alla luce della giurisprudenza, della mole di precedenti pareri, nonché della normativa vigente, tra cui anche da ultimo il D.P.R. 328/2001, la competenza del geologo in materia geotecnica, riconoscendola sussistere pienamente. Tale competenza – nonostante venga ancora posta in discussione a quaranta anni dall'entrata in vigore della legge istitutiva della professione e dopo sette anni dall'orientamento giurisdizionale di cui alla sentenza 701/1995 del Consiglio di Stato – trova un'ulteriore conferma, ed anzi viene anche precisato come, la concorrente competenza degli ingegneri, a seguito della suddivisione in sezioni e settori del relativo Albo, resta in capo solo a coloro che sono iscritti nella sezione "A" nel settore "ingegneria civile ed ambientale".

Quanto al profilo soggettivo. Il parere assume ulteriore e specifico rilievo per essere stato emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, allora Ministero dei Lavori Pubblici, aveva emesso – in data 9 gennaio 1996 e, quindi, in periodo anche successivo alla sentenza 701/1995 del Consiglio di Stato, dirimente in materia – la circolare n. 218/24/3 con cui, pur nel dichiarato intento di rispettare *"pareri recentemente emessi, sullo specifico argomento"*, in realtà, esprimendo di contro un orientamento restrittivo e contrario all'interpretazione del Consiglio di Stato, aveva riconosciuto al solo progettista ingegnere la competenza in materia geotecnica. Pertanto il parere del Ministero del 24.07.2002 può considerarsi, per essere successivo, superativo e sostitutivo della circolare n. 218/24/3 del 1996 dello stesso Ministero, in coerenza interpretativa con gli indirizzi giurisdizionali.

Il parere in rassegna risulta quindi di notevole rilevanza. Infatti il quesito posto dalla Provincia di La Spezia aveva ad oggetto anche la circolare del 1996 e risulta, quindi, **come lo stesso Ministero a distanza di sei anni abbia riconosciuto l'insussistenza delle ragioni che avevano portato ad escludere la competenza del geologo in materia geotecnica. Tale mutamento del Ministero enunciato in un parere rivolto ad un'Amministrazione appaltante, costituisce un momento conclusivo ad ogni livello di istanza della questione con il completo riconoscimento, cristallizzato anche dalla ricognizione del D.P.R. 328/2001, della competenza piena e concorrente del geologo a redigere e sottoscrivere la relazione geotecnica.**

Quanto al Capitolo 4: “Cenni sulla tariffa professionale dei geologi”

Nel quarto capitolo della pubblicazione del Centro Studi si prende in esame la tariffa professionale dei geologi, al fine, anche in questo caso, di confinare la prestazione del geologo “*quale ausiliario del progettista*”. In tali ambiti si arriva a sostenere la non sussistenza di “*alcuna relazione di carattere funzionale tra gli esiti delle indagini geologiche e le caratteristiche definitive dell’opera*” (pag. 63) per contestare le modalità di determinazione dei compensi spettanti al geologo in base al “*consuntivo lordo dell’opera*”. A sostegno della tesi gli ingegneri, ancora una volta, portano il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 138/1993 (peraltro erroneamente indicato alla pagina 65 come parere del Ministero dei Lavori Pubblici), nonché la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 9 gennaio 1996, n. 218/24/3. Si è già sufficientemente argomentato nei precedenti capitoli circa il superamento tanto del parere n. 138/1993 che della citata circolare. Nel merito della questione possono aggiungersi, però, alcune considerazioni. Risulta palesemente infondata tanto sotto il profilo tecnico-scientifico, che sotto il profilo giuridico l’asserita non sussistenza “*di alcun rapporto tra lo studio geologico del terreno, oggetto della relazione, e le caratteristiche finali dell’opera*” (pagg. 67 e 68). Infatti le indagini relative alle caratteristiche geologiche e geomorfologiche del terreno, la ricostruzione dei caratteri stratigrafici, litologici, strutturali, idrologici e, più in generale, la pericolosità geologica del territorio costituiscono i contenuti del modello geologico e quindi della relazione geologica. Tale relazione consente di individuare le scelte progettualmente compatibili con le caratteristiche del terreno ove l’opera da progettare dovrà essere realizzata. Spetta al geologo verificare l’attuazione di quelle scelte attraverso la direzione dei lavori sotto l’aspetto geologico, nonché il collaudo degli stessi. Coerentemente, dunque, il **D.M. 18.11.1971 e successive integrazioni e modifiche**, recante la “**La tariffa per le prestazioni professionali dei geologi**”, all’art. 23, Tabella IV, nello stabilire le aliquote da applicarsi alle percentuali della Tabella III, prevede alla lettera “d” tra le prestazioni da compensare la “**Direzione lavori di carattere geologico**”; all’art. 23, tabella IV, le aliquote da applicarsi per l’assistenza ai collaudi; al successivo art. 26, lettera d), tra le attività comprese nella prestazione complessiva del geologo, la “**direzione ed alta sorveglianza sotto l’aspetto geologico dei lavori con visite periodiche al cantiere nel numero necessario ad esclusivo giudizio del geologo, emanando, in collaborazione con la direzione dei lavori, le disposizioni e gli ordini per l’attuazione della parte geologica dell’opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita**”.

Il Centro Studi degli Ingegneri nella pubblicazione contesta, dunque, finanche i profili remunerativi spettanti al geologo proprio perché anche da questi, in collegamento sistematico con le norme di legge sulle competenze e la normativa tecnica

dettata in materia di progettazione, emerge come la prestazione geologica sia autonoma, indefettibile ed insurrogabile rispetto a quella ingegneristica e nel contempo, per quel che concerne la progettazione, connessa e collegata con quest'ultima. Proprio tale connessione e collegamento costituiscono il presupposto giuridico per l'elaborazione di alcune delle norme del tariffario dei geologi *“sulla falsa riga di quelle stabilite dalla legge n. 143/1949, recante le disposizioni tariffarie stabilite per ingegneri ed architetti”*. Costituendo infatti la prestazione del geologo – come evidenziato nel commento alla premessa della pubblicazione del Centro Studi – parte integrante di ogni fase progettuale, ne deriva la congruità dell'adozione, per i relativi compensi, dei medesimi parametri di riferimento stabiliti per il calcolo delle tariffe di ingegneri ed architetti.

Con riguardo alla congruità della previsione di cui all'art. 22 del Tariffario dei geologi secondo cui il parametro per il calcolo degli onorari è rappresentato dal consuntivo lordo dell'opera si rimanda al prossimo capitolo.

Quanto al Capitolo 5:

“Gli onorari spettanti per la redazione della Relazione Geologica secondo la normativa vigente”.

Nel capitolo quinto il Centro Studi degli Ingegneri prende in esame il parere n. 536 del 13.01.1999 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ancora una volta stravolgendone premesse e contenuti per giungere alla infondata conclusione che *“non può ritenersi ragionevole commisurare gli onorari al consuntivo lordo dell’opera, fatta eccezione per le ipotesi di assistenza integrale del professionista per tutta la durata delle relative fasi di realizzazione; ipotesi che, con riferimento all’attività professionale del geologo appaiono del tutto inusuali”*.

Nel merito della questione sollevata dal Centro Studi circa la “legittimità” dei criteri adottati dal Ministero della Giustizia nell’emanare la tariffa professionale dei geologi, può rilevarsi quanto segue.

Gli onorari a percentuale del professionista geologo prevedono ipotesi diverse a seconda che l’incarico sia totale o parziale, oppure si riferisca a progetto di massima o esecutivo, etc., ipotesi tutte regolate dettagliatamente dagli articoli da 18 a 26 del Tariffario di cui al D.M. 18.11.1971 e successive modifiche o variazioni. Pertanto è palesemente infondata la questione ripetutamente proposta nella pubblicazione del Centro Studi degli Ingegneri circa l’incongruenza dell’onorario dei geologi commisurato in base al consuntivo lordo dell’opera nei casi in cui il geologo presti la sua assistenza non all’intero svolgimento dell’opera, ma solo per una singola fase. Infatti l’art. 24 del Tariffario prevede l’applicazione delle aliquote contemplate dalla tabella IV, da applicarsi alle percentuali della Tabella III, in caso di prestazioni parziali. Comune a tutte le ipotesi, quindi tanto all’ipotesi in cui l’opera venga eseguita dal geologo in tutto il suo sviluppo, quanto all’ipotesi che la prestazione si limiti ad alcune funzioni parziali, è la commisurazione percentuale del compenso al consuntivo lordo dell’opera. Già dalla lettura del 1° comma dell’art. 22, che fa riferimento ad *“una delle opere indicate nel precedente articolo ...”* (trattasi di ogni genere di “costruzioni” suddivise per importanza in tre classi e due categorie, cui corrispondono percentuali diverse), si afferma che *“le sue competenze sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell’opera ...”*, cioè di una delle “costruzioni” indicate nell’art. 21.

Non possono sussistere dubbi, quindi, che la lettera e lo spirito della norma siano nel senso di ritenere che l’opera è la costruzione nella sua interezza e completezza.

Il riferimento normativo al valore dell’opera-costruzione ha il solo scopo di indicare un parametro di misura che, con il mezzo della percentuale, proporziona il

compenso del geologo all'importanza della prestazione. D'altronde ciò avviene anche per altre prestazioni, ad esempio quella di avvocato. In una causa civile di risarcimento dei danni per 300 mila euro, i suoi onorari e competenze vengono desunti da una Tabella e, tra i diversi scaglioni di valore, si applicherà quella che va da 258.300,01 a 516.500,00 di euro. Tornando all'onorario del geologo, si deve tener presente che le percentuali fissate dalla normativa nella Tabella tengono, ovviamente, conto che il valore dell'intera opera-costruzione può raggiungere cifre considerevoli e, ben per questo, le percentuali stesse sono progressivamente discendenti: cioè diminuiscono con l'aumentare dell'importo dell'opera (a titolo indicativo, vedasi Tabella III, classe I, categoria "a", fino a € 5.164,57 la percentuale è 3,769, mentre sull'eccedenza fino a € 258.228,45 è 0,3277, e cioè ben dieci volte di meno).

Con riguardo poi all'interpretazione si deve rilevare come l'unico soggetto che può fornire l'interpretazione autentica della norma in esame è il Consiglio Nazionale dei Geologi, ovvero il Ministero della Giustizia e non, certo, il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. L'interpretazione autentica, infatti, è quella che l'art. 12 del Codice Civile esprime come intenzione del legislatore la quale, nel caso in esame, corrisponde all'intenzione degli autori ed estensori della norma. Orbene il Tariffario dei Geologi è stato redatto dai geologi stessi ed il relativo testo approvato con delibera del 20 settembre 1971 dal Consiglio dell'O.N.G. che, a mente dell'art. 17 della legge 25 luglio 1966 n. 616, lo ha proposto al Ministero per la Grazia e Giustizia, il quale, di concerto con il Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato, lo ha approvato emettendo il relativo decreto 18.11.1971. Pertanto l'interpretazione autentica è quella espressa nel corso degli anni dal Consiglio Nazionale dei Geologi con varie deliberazioni e mai contrastata dal Ministero della Giustizia.

Nel merito dell'interpretazione delle norme che regolano i criteri di applicazione della tariffa stabilita dal D.M. 18.11.1971, ed in particolare dagli art.li da 18 a 26 della stessa, si rileva come, da attenta lettura delle norme, si evinca che le asserzioni contenute nella pubblicazione del Centro Studi sono del tutto inconferenti e destituite di fondamento.

Infatti l'art. 21 determina con un'elencazione precisa le classi e categorie per la determinazione degli onorari a percentuale dovuti al geologo, ed il successivo art. 22 stabilisce che *"le competenze sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera indicata nella Tabella III"*. Prosegue il testo dell'art. 22 con il secondo comma che chiarisce qualsivoglia dubbio interpretativo anche in relazione alla locuzione "consuntivo lordo" recitando testualmente: *"a questi effetti per consuntivo lordo dell'opera si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata dagli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener*

conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori o il collaudatore potesse aver fatto per qualsiasi ragione sia durante il corso dei lavori sia in sede di conto finale o di collaudo”.

È di tutta evidenza come la stessa lettera della norma preveda che la commisurazione percentuale del compenso del geologo vada riferita al consuntivo lordo dell'opera nella sua interezza (“... *gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture*”).

Quanto poi alla percentuale da applicare in considerazione del valore dell'intera opera della costruzione, la Tabella III del Tariffario individua, in base alla classe e categoria della stessa, le percentuali da applicare calcolate per scaglioni. L'interpretazione logica porta a ritenere che il principio fissato è quello delle aliquote differenziate per scaglione, parimenti a quanto avviene, ad esempio, per la determinazione delle imposte sul reddito delle persone fisiche.

In conclusione la disposizione della Tabella III, che prevede il sistema della liquidazione dell'onorario a percentuale calcolato per scaglioni, va intesa nel senso che per la determinazione dell'onorario occorre procedere alla scomposizione del valore complessivo dell'opera in modo che la percentuale del primo scaglione si applichi sul primo importo risultante dalla scomposizione; la percentuale del secondo scaglione si applichi sulla parte eccedente l'importo del primo scaglione e così via, sino all'ultimo importo risultante dalla serie di scorporazioni.

Quanto poi alla contestazione dell'applicazione della percentuale al consuntivo lordo dell'intera opera sollevata dal Centro Studi degli Ingegneri in relazione alla responsabilità del professionista incaricato, si deve rilevare che la quantificazione del compenso professionale in misura percentuale rispetto all'intero valore dell'oggetto dell'incarico – quindi, nel caso di specie, all'intera opera – è comune a tutte le tariffe professionali, come uno dei criteri di liquidazione, unitamente a quelli della natura delle prestazioni, della quantità delle stesse e del tempo impiegato ed è giustificato dalla logica della correlazione tra vantaggio conseguito dal committente-cliente ed onere economico a lui imposto per ottenere il vantaggio medesimo.

Infine per l'individuazione delle categorie e delle classi di costruzioni, la distinzione riportata nel Tariffario all'art. 21, ed ulteriormente esplicitata con delibera n. 531 del 20.11.1984 del C.N.G., consente l'attribuzione dell'opera-costruzione, cui rapportare il valore percentuale del compenso, ad una o ad un'altra classe in forza di puntuali principi discriminanti di ordine litologico, geomorfologico e geostatico. È ovvio che l'ulteriore precisazione, effettuata appunto con la citata delibera ed inerente le dimensioni di ogni singola costruzione, consente la valutazione dei compensi a percentuale sulla base delle aliquote specificate nella apposita Tabella III in relazione alle classi e categorie astrattamente individuate.

Il parere n. 536/1999 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, lungi dal costituire elemento di conforto per le tesi del Centro Studi degli Ingegneri, ha viceversa rappresentato momento di chiarezza interpretativa per i geologi. Infatti il Consiglio Superiore dei LL.PP., pur esprimendo l'invito ai Ministeri competenti, affinché riesaminassero il capo IV della Tariffa professionale dei geologi per rendere i compensi e le varie attività coerenti con l'impegno professionale necessario, ha espressamente rilevato come la dizione dell'art. 22 – che prevede che le competenze siano calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera – “sia insuscettibile di interpretazione, essendo chiaramente riferita al costo di costruzione dell'opera e non al costo delle indagini geognostiche; tale riferimento al costo dell'opera è stato quindi individuato come parametro al quale riferirsi per la definizione delle competenze del geologo. Per costo dell'opera, come del resto indicato nel secondo comma dell'art. 22, devono intendersi gli importi per lavori e forniture e non quelli per le eventuali altre somme a disposizione dell'Amministrazione previste dal quadro economico”. Per quel che concerne il quesito relativo all'individuazione delle categorie, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha coerentemente ritenuto che per la suddivisione in categorie delle varie classi di opere si debba far riferimento agli aspetti geofisici e litologici. Per favorire la risposta al quesito il Consiglio Superiore ha preso in esame quanto indicato dagli artt. 18, 21, 22 e 26 della Tariffa professionale dei geologi.⁶

(6) Art. 18. Sono normalmente compensati a percentuale: a) costruzioni edili; b) impianti industriali; c) ferrovie e strade; d) opere idrauliche; e) fognature urbane; f) ponti e strutture speciali.

Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale le prestazioni del geologo riguardano lo studio geologico del progetto ed il relativo preventivo, per quanto di sua competenza nonché, per la parte geognostica, la stipulazione dei contratti di esecuzione e la direzione dei lavori e l'assistenza al collaudo e la liquidazione.

Art. 21. Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale dovuti al geologo le opere considerate vengono suddivise nelle seguenti classi e categorie, avvertendo che se lo studio geologico interessa più di una categoria gli onorari spettanti al geologo vengono commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente.

Studi geologici riguardanti

Classe	Categoria	Oggetto
I	a)	Costruzioni rurali, industriali e civili: costruzioni informate a grande semplicità, case e ville per comune abitazione, edifici residenziali, complessi industriali, costruzioni pubbliche che incidono in maniera non rilevante sul terreno di fondazione.
	b)	Edifici e grandi complessi residenziali, industriali e pubblici che incidono in modo rilevante sul terreno di fondazione.
II	a)	Strade ordinarie, superstrade ed autostrade; linee tramviarie e strade ferrate in pianura.
	b)	Strade ordinarie, superstrade ed autostrade, linee tramviarie e ferrovie in collina o montagna; funivie e funicolari.
III		Cimiteri. Gallerie, opere sotterranee, fondazioni speciali, briglie, dighe, ponti, opere di navigazione interna o portuali, fognature, opere subacquee (con l'aumento del 50% sui rispettivi valori della Tabella).

Art. 22. Quando per l'esecuzione dello studio geologico per una delle opere indicate nel precedente articolo il geologo presta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera, dalla compilazione del progetto alla

Dalla lettura dei citati articoli il Consiglio Superiore dei LL.PP. ha evidenziato innanzitutto che gli onorari a percentuale, di cui trattasi, riguardano le prestazioni professionali dei geologi connesse e finalizzate alla realizzazione di opere preventivamente definite nella loro entità tecnico-economica; ritenendo, nel contempo, che per attività professionali al di fuori di tale circostanza si deve fare riferimento ad altri tipi di onorari previsti dalla tariffa.

Per quanto riguarda l'onorario, lo stesso comma dell'art. 22 indica che le competenze *“sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera”*, tale dizione non è stata ritenuta suscettibile di interpretazione, essendo chiaramente riferita al costo di costruzione dell'opera e non al costo delle indagini geognostiche; tale riferimento al costo dell'opera è stato, quindi, individuato come parametro al quale riferirsi per la definizione delle competenze del geologo. Il Consiglio Superiore ha poi rilevato come per costo dell'opera debbano intendersi gli importi per lavori e forniture e non quelli per le eventuali altre somme a disposizione dell'Amministrazione previste dal quadro economico.

Ovviamente, come risulta dalla lettura degli artt. 22 e 26, le percentuali di cui alla Tabella III si applicano al citato consuntivo dell'opera quando il geologo presta

► *direzione dei lavori delle indagini geognostiche, al collaudo ed alla liquidazione, le sue competenze sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera indicata alla Tabella III^a. A questi effetti per consuntivo lordo dell'opera si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al lordo dagli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi supplitivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori o il collaudatore potesse aver fatto per qualsiasi ragione sia durante il corso dei lavori sia in sede di conto finale o di collaudo. L'applicazione della Tabella per importi intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare. Per i lavori il cui computo di spesa non raggiunge il minimo di Lit. 250.000 il compenso è valutato a discrezione. In difetto di una stima del valore dell'opera, anziché la tariffa a percentuale si applicheranno le altre tariffe di cui all'art. 2 adottando il criterio per analogia.*

Art. 26. Agli effetti di quanto precedentemente disposto, la prestazione complessiva del geologo per l'adempimento del suo mandato comprende le seguenti operazioni: a) studio per la compilazione della relazione geologica relativa al progetto di massima della costruzione e compilazione del preventivo sommario dei lavori a scopo geognostico; b) compilazione del programma dettagliato delle prospezioni geognostiche, delle prove in sito e delle analisi, nonché del relativo preventivo particolareggiato; c) studio per la compilazione della relazione relativa al progetto esecutivo includente: prospezione ed assistenza alle prove ed analisi in sito e in laboratorio ed accertamento della regolare esecuzione; elaborazione dei dati derivanti dalle prospezioni analisi e prove, esame del progetto esecutivo e programmazione degli eventuali interventi di sistemazione dell'area in esame o comunque relativi a problemi di natura geologica; stesura della relazione definitiva con disegni e schizzi in numero e in scala sufficiente per identificare le parti; d) direzione ed alta sorveglianza sotto l'aspetto geologico dei lavori con visite periodiche al cantiere nel numero necessario ad esclusivo giudizio del geologo, emanando, in collaborazione con la direzione lavori, le disposizioni e gli ordini per l'attuazione della parte geologica dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita; e) operazioni di accertamento dal punto di vista geologico della regolare esecuzione dei lavori nelle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento; liquidazione dei lavori di natura geognostica. A ciascuna di queste operazioni corrispondono per ogni singola classe dei lavori le aliquote indicate nell'allegata Tabella IV da applicarsi alle percentuali di cui all'allegata Tabella III, intendendosi che, con l'aliquota dello studio geologico del progetto esecutivo vanno sommate quelle del progetto di massima e del preventivo sommario steso dallo stesso progettista.

la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera stessa. In caso di incarico parziale alle percentuali della Tabella III si devono applicare le aliquote desunte dalla Tabella IV.

Per quanto riguarda il secondo quesito, il Consiglio Superiore, nel condividere l'avviso espresso da tutte le parti interessate, che per la suddivisione in categorie delle varie classi di opere si debba fare riferimento anche agli aspetti geofisici e litologici, ha ritenuto come, in sede dell'auspicato riesame della tariffa, si sarebbe potuto meglio puntualizzare le caratteristiche delle varie categorie di opere.

Sussiste poi in materia l'atto di regolazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del 17.01.2001.

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, attesa la difformità di interpretazioni da parte della P.A. circa le procedure di conferimento di incarichi di progettazione nell'ambito dei lavori pubblici e le tariffe da applicare alla professionalità geologica, rivolgeva, infatti, un quesito all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici. In particolare nel quesito si faceva riferimento agli incarichi di progettazione affidati dalle P.A. ed aventi ad oggetto studi geologici e la conseguente compilazione della relativa relazione, nonché alla necessità di predeterminare il valore dell'incarico al fine di effettuare una scelta legittima circa il tipo di procedura da applicare. Il Consiglio Nazionale, nella nota di richiesta di parere, evidenziava come lo studio geologico e la conseguente compilazione della redazione geologica dovesse calcolarsi a percentuale in relazione alla classe e categoria di opere da progettare, secondo quanto disposto dal D.M. 18.11.1971 e s.m.i. Al riguardo il C.N.G. evidenziava anche come diverse Amministrazioni Pubbliche avessero basato la scelta del tipo di procedura da adottare per il conferimento dell'incarico al geologo sul presunto compenso spettante al geologo stesso – spesso tra l'altro neppure calcolato sulla rispettiva tariffa – in luogo del legittimo riferimento al valore delle opere e del progetto. Tale illegittimità si è potuta verificare in quanto la legge quadro sui lavori pubblici prevedeva – e prevede – le sole tariffe professionali di ingegneri ed architetti (legge 2.03.1949, n. 143 e D.M. 4.04.2001). Tale stato di cose contrastava – e contrasta – con la previsione contenuta nella stessa legge quadro sui lavori pubblici di apporto di diverse professionalità. Ne deriva che per ognuna di dette professionalità i relativi compensi devono essere calcolati in base alle specifiche tariffe di riferimento. Il difetto di applicazione della tariffa propria della professionalità dei geologi implica violazione dei principi generali che regolano la determinazione del quantum del corrispettivo dei professionisti (art. 2233 c.c.) e può comportare anche la deroga dei minimi tariffari, con conseguente nullità del contratto stipulato dalla P.A. con il professionista affidatario (comma 14-*quater*, art. 17, legge 109/1994 e s.m.i.).

L'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici con tale parere ha chiarito diverse rilevanti questioni.

Si è ritenuta legittima ed applicabile, anche nell'ambito dei lavori pubblici, l'interpretazione fornita dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con il parere n. 536/1999, secondo cui l'onorario del geologo deve essere calcolato in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera in osservanza di quanto statuito dall'art. 22 del D.M. 18.11.1971 e s.m.i.

Per quanto riguarda i compensi spettanti al geologo, gli stessi devono essere calcolati sulla tariffa professionale dei geologi (D.M. 18.11.1971 e s.m.i.) e non su quella degli ingegneri e degli architetti, tenuto conto dell'apporto della professionalità geologica nell'ambito della progettazione delle opere pubbliche previsto e delineato dal Regolamento sui LL.PP.

La determinazione dell'Autorità è, quindi, dirimente tanto con riguardo alle modalità di calcolo – ovvero riferimento al valore delle opere per effettuare la scelta del tipo di procedura da adottare per il conferimento dell'incarico al geologo – che con riguardo all'applicazione della specifica e pertinente tariffa professionale.

Quanto al Capitolo 6:

“La regolamentazione della professione di geologo in alcuni Paesi europei – 6.1. Irlanda – 6.2. Spagna”.

Nell'ultimo capitolo della pubblicazione il Centro Studi degli Ingegneri accenna agli aspetti comunitari della professione di geologo. Dopo aver rilevato come non sussistano atti normativi specifici della Comunità Europea concernenti la professione di geologo ed aver indicato gli obiettivi della *European Federation of Geologists*, nonché le regole per l'appartenenza a detta associazione, esamina la normativa irlandese e quella spagnola.

Quanto alla normativa irlandese il Centro Studi degli Ingegneri asserisce apoditticamente che non si può *“definire con certezza il profilo professionale del geologo e distinguere le relative competenze da quelle dell'ingegnere, specie nel settore edile, dove le competenze del geologo vengono assorbite dall'ingegnere”*. Tale assunto è del tutto privo di collegamento con il dato normativo riportato dallo stesso Centro Studi. Infatti in Irlanda non esiste un albo professionale ma soltanto un Institute of Geologists of Ireland la cui funzione è quella di promuovere lo studio delle scienze geologiche. L'iscrizione a tale Istituto non è però obbligatoria al fine dell'esercizio della professione. Da tale contesto non può comprendersi come il Centro Studi attribuisca all'ingegnere, nel settore edile, le competenze del geologo. Ciò che è vero, invece, è che tra le due professioni sussiste una ambito di cooperazione ed interazione strettamente collegata proprio nel settore edile, ferme le specifiche competenze.

Quanto alla normativa spagnola, si deve innanzitutto rilevare come negli *“estudios del terreno en las obras civil y edificación para su caracterización geológica”* e nell'*“elaboración de estudios, anteproyectos y proyectos de Ingeniería Geológica”*, sussista senza dubbio la previsione di una competenza geotecnica in capo al geologo. Si deve poi evidenziare come le considerazioni del Centro Studi, circa la responsabilità del progettista anche per le prestazioni geologiche inerenti al progetto, siano contraddette dallo stesso articolo 10 della legge 5.11.1999, n. 38 riportata nella pubblicazione. Infatti, laddove si sostiene che *“cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de esta Ley, cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto”* (*“quando il progetto si sviluppa o completa attraverso progetti parziali o altri documenti tecnici secondo ciò che è previsto dal comma 2 dell'art. 4 di questa legge, **ogni progettista assumerà la titolarità del suo progetto**”*) deve intendersi che per la documentazione tecnica di particolare rilievo, quale, ad esempio, la relazione geologica, la responsabilità resta in capo al geologo, ferma l'attività di coordinamento del progettista tra tutti i tecnici che partecipano alla progettazione. Ne deriva l'assoluta infondatezza delle asser-

zioni del Centro Studi degli Ingegneri circa *“la responsabilità del progettista sul piano legale anche di quegli interventi a corredo del progetto che non provengono direttamente da lui”*. **Ciascun professionista che partecipa al progetto assume, per il documento tecnico da lui redatto, la relativa responsabilità legale anche nell’ordinamento spagnolo.**

Tutto ciò premesso, per doverosa chiarezza, occorre formulare alcune considerazioni di carattere generale per una corretta impostazione della fattispecie nell’ambito del dato normativo comunitario.

I rapporti tra l’ordinamento comunitario e l’ordinamento interno italiano e, quindi, tra sovranazionalità comunitaria e sovranità statale italiana sono regolati nel senso di attribuire una preminenza della normativa comunitaria e l’adeguamento dell’ordinamento interno italiano a quello comunitario.

Sul punto si è sviluppata la giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana, con la sentenza, di portata storica, n. 170 del 14 giugno 1984, la quale ha stabilito che la normativa comunitaria entra e permane in vigore nel territorio nazionale, senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato, e ciò tutte le volte che soddisfa il requisito della immediata applicabilità.

Ciò posto, con riferimento alle professioni di ingegnere e di geologo, si rileva, l’inesistenza di una norma di carattere comunitario volta a disciplinare, in modo uniforme per tutti gli Stati membri, le suddette professioni e la delimitazione delle rispettive competenze.

Tali aspetti vengono, quindi, lasciati alla libera ed autonoma regolamentazione da parte di ogni singolo Paese membro.

Può accadere, pertanto, come in effetti avviene, che al geologo, in Italia, possano essere riservate, in via esclusiva o concorrente, determinate attività che, diversamente, in Irlanda e Spagna vengono attribuite ad altre professionalità.

Questione diversa è, invece, il c.d. diritto di stabilimento, il quale si identifica con la libertà di prestare, in forma stabile e continuativa, un’attività lavorativa non salariata (quindi senza vincolo di subordinazione), avente rilevanza economica, nel territorio di un qualsiasi Paese membro.

La libertà di stabilimento presuppone il divieto di applicare qualsiasi restrizione basata dalla nazionalità alla possibilità di esercitare un’attività professionale in uno Stato comunitario diverso da quello di origine, oltre all’abbattimento degli ostacoli per il libero riconoscimento dei titoli e dei diplomi.

In conclusione, risulta del tutto irrilevante e priva di interesse – se non esclusivamente ai fini di uno studio comparato delle norme – la circostanza secondo cui in alcuni paesi europei, come Irlanda e Spagna, l'attività degli ingegneri e dei geologi possa essere regolata in modo diverso dall'Italia, essendo ciò pienamente legittimo ed aderente alle prescrizioni di diritto internazionale e comunitario.

AVV. ANNA LAGONEGRO

AVV. CLAUDIO ROMANO

■ *Progetto grafico e impaginazione*

■ Duògrafi s.n.c.
Via Odoardo Beccari, 32
■ 00154 Roma

■ *Stampa*

■ Arti Grafiche s.r.l.
Via Vaccareccia, 57
■ 00040 Pomezia (Roma)